

## TORNATA DEL 10 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice penale e per l'abolizione della pena di morte* — *Il deputato Panattoni termina il suo discorso in difesa del progetto* — *Discorso del deputato Conforti contro il medesimo.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**TENCA**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10594. Settantanove professori e studenti dell'Università di Parma;

10595. L'ufficio di presidenza del comitato tenutosi in Guastalla, il 5 corrente, domandano l'abolizione della pena di morte e la soppressione delle corporazioni religiose.

10596. I componenti la Commissione eletta per rappresentare il Capitolo Palatino della real basilica di San Nicola in Bari e quattrocento settantatré cittadini rappresentano la giustizia e la convenienza politica di escludere quel Capitolo dalla soppressione delle corporazioni religiose.

10597. Le Giunte municipali di Guardia Sanframondi e di Amorosi fanno voti per la pronta attuazione della linea ferroviaria Napoli-Foggia-Termini per la Valle del Calore.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Fecero i seguenti omaggi:

Il dottore Morlicchio Francesco — Notizie statistiche dell'industria manifattrice nell'anno 1864 in Scafati, Principato Citeriore, copie 2;

Il presidente della Commissione per l'esposizione nazionale di Torino — Relazione intorno all'operato e alle condizioni in cui si trovano le pratiche dalla Commissione intraprese per l'effettuazione dell'esposizione, copie 50.

**TAMAJO.** Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome del professore Fulci, presidente del *meeting* tenuto nella nobile città di Messina, e nel quale intervenne la parte più scelta di quella popolazione, una petizione con la quale si richiede: 1° l'abolizione della

pena di morte; 2° che i beni degli ordini monastici sieno lasciati in parte ai comuni; 3° che i chierici non vengano esentati dalla leva; 4° che si domandi grazia per i condannati militari per i fatti d'Aspromonte.

Prego il signor presidente d'avere la bontà di trasmetterla alla Commissione incaricata dell'esame dei progetti di legge cui si riferisce cotesta petizione.

**MACRÌ.** Il ministro della pubblica istruzione presentava alla Camera un progetto per un nuovo ordinamento del Consiglio di pubblica istruzione. Venne già nominata una Commissione dietro la discussione fatta negli uffizi. La Commissione si è già riunita. Io prego quindi la Presidenza a sollecitare questa Commissione onde voglia al più presto possibile presentare la relazione, poichè quella legge è un'appendice alle leggi di unificazione che abbiamo già votate.

**PRESIDENTE.** Non mancherò di fare delle sollecitazioni.

Il deputato Regnoli, per malferma salute, chiede un congedo di tre o quattro giorni.

(È accordato.)

**DEBONI.** Domando la parola per presentare petizioni.

Sono incaricato dalla società operaia di Bologna di presentare il suo voto per l'abolizione della pena di morte e per la soppressione delle corporazioni religiose convertendone i beni in provvedimenti efficaci a diffondere l'istruzione, a promuovere sollievi all'umanità sofferente.

Inoltre i più distinti cittadini italiani dimoranti in Alessandria d'Egitto, memori della patria, e prendendo parte a tutte le gravi controversie che in questa si agitano, hanno sottoscritto una petizione per abolire la pena di morte e per sopprimere le corporazioni religiose, destinandone i beni ad usi che valgano ad incremento di benessere e di civiltà.

Io raccomando che queste petizioni siano mandate alle Commissioni relative. Pensi bene la Camera che specialmente la soppressione delle corporazioni religiose

TORNATA DEL 10 MARZO

deve essere discussa e votata in questa Sessione, giacchè questioni siffatte o non si sollevano o si devono senza dilazione risolvere.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLE PROVINCE TOSCANE DEL CODICE PENALE, E PER L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana e per l'abolizione della pena di morte.

Il deputato Panattoni ha la parola per continuare il suo discorso.

**PANATTONI.** Una felice combinazione portava ieri sera che l'ora inoltrata e la gentilezza vostra mi dispensassero dal parlare ulteriormente, appunto quando veniva a finire la prima parte della mia dimostrazione.

Come ben ricordate, onorevoli colleghi, io mi proposi in primo luogo dimostrare che la pena di morte non era altrimenti conservabile, anzi non era una pena legittima; e come in secondo luogo io mi accostassi alle intenzioni e ai desiderii dello stesso onorevole guardasigilli, accingendomi a dimostrare poi come dovesse e potesse surrogarsi una pena più plausibile. Con questo io mirava anche a calmare la trepidanza di alcuni rispettabilissimi tra voi, che nella presente questione stanno per avventura oscillanti; e bramano conoscere, se votando l'abolizione della pena di morte vi potrebbero essere cautele, e tali surrogati da far sicura la società.

Fui sobrio nei principii della scienza, perchè molti mi potrebbero essere maestri. Dovei combattere talvolta le intemperanti esigenze di coloro che trattano la questione presente piuttosto come cosa di sentimento, che come un problema gravissimo. Ma dovei del pari combattere quelli i quali suscitano una specie di allarme se si parla di abolire la pena di morte, e, seguaci di De Maistre, sembrano temere che si distrugga il perno della pubblica sicurezza.

La pena di morte, che io ebbi a confutare, dissi che era ripugnante, irreparabile, illegittima; era anche inutile come inefficace, e non esemplare: la scienza la condannava, la pratica cominciava ad eliminarla; e quindi il turno di abolirla era venuto anche per noi. Quando la unanime Commissione ci chiamava a votare nella relativa sua proposta, io diceva: bisogna che il voto sia affermativo.

Procedendo adesso nella mia dimostrazione dirò che un surrogato alla pena di morte deve pure esservi, e deve anche non difficilmente trovarsi appunto perchè la pena di morte non si dimostrò necessaria.

È nell'ordine provvidenziale che mentre le cose necessarie non possono avere surrogato, le cose contestabili hanno per lo meno un equipollente. E ciò specialmente deve verificarsi nella economia del diritto di punire: talchè se la pena di morte non è una suprema,

indeclinabile necessità, bisogna che il surrogato si trovi, e trovato, fa d'uopo abbracciarlo.

Tuttavia, benchè molti professino intenzioni liberali e scientifiche, proclamando astrattamente il principio dell'abolizione della pena di morte; si sentono trepidanti quando debbono por mano a codesta abolizione. Si va dicendo che non sia punto giunta la maturità dei tempi; che la sicurezza pubblica sia in uno stato tuttora problematico; che la scala penale andrebbe a turbarsi; che un equipollente alla pena di morte non è abbastanza studiato. Amo io pure lo studio e la cautela; ma ciò non debbe celare una negazione. Non sarebbe razionale ed onesto surrogare ad una franca impugnativa una specie di circolo vizioso, ammettendo tali e tante difficoltà, che quanto nominalmente affettasi di acconsentire, realmente si allontanano e si rimandi all'infinito.

Permettete adunque, o colleghi, che io mi faccia un dovere di rompere codesto circolo, e di dileguare l'esagerata difficoltà. E lo farò cominciando dal preteso ostacolo delle circostanze.

Lo stato della sicurezza pubblica, l'attualità delle cose nel nostro paese ed all'intorno, è forse tale che noi dobbiamo rimanere trepidanti nell'abolizione della pena di morte? per me, si esagera il dubbio. Lodole cautele; ma queste, come lo studio degli espedienti, devono applicarsi al modo di azione, e non debbono resistere ai principii. Bisogna dunque intenderci francamente. Proclamiamo il principio dell'abolizione della pena di morte. L'assemblea prenda finalmente su questa grave disputa la sua risoluzione. Veniamo poscia al calcolo dei modi, delle attuazioni e dei surrogati; allora il nostro partito sarà reale, allora i nostri propositi saranno serii; allora riusciremo positivi nell'effettuazione. Non bastano sterili aspirazioni e vane parole, bisogna mettersi nell'ordine dei fatti.

E qui, prima di tutto, devo rivolgermi all'onorevole nostro collega, il Conforti. Egli è distintissimo penalista, ed io l'ebbi ad ammirare come uno dei più notabili membri dell'accademia di filosofia italiana in Genova; e nel ciclo della sua vita pubblica egli ha tali antecedenti, che io debbo oggi pregarlo ad essere consentaneo a sè stesso, ed a lasciar cadere spontaneo il da lui proposto, ma incongruo emendamento. Quell'emendamento sarebbe perfino al disotto delle promesse del guardasigilli. — Egli vorrebbe una diminuzione dei casi della pena di morte, ed il ministro a ciò si è già ultimamente impegnato. Piuttosto ricordo che io sentiva con piacere dalla bocca dello stesso onorevole collega esprimersi la possibilità, che i casi dell'abolizione della pena di morte si riducessero a due. Io avrei gradito che per lo meno questo limite aritmetico fosse riprodotto nel suo emendamento.

L'onorevole Conforti gradisce che si circondi di cautele anche l'istituzione dei giurati; ma l'egregio guardasigilli ha già data la parola di ridurre a dieci quella maggioranza che sarebbe di sette. Vero è che io vengo da un paese, ove quando eravi la pena di morte eravi

anche la condizione dell'unanimità dei voti, sicchè non avrei molto a congratularmi in questo Parlamento italiano del progresso e dell'acquisto che si andrebbe facendo.

Ma per ultimo l'egregio Conforti proporrebbe gravi studi, severe indagini, investigazioni profonde. Misericordia! Pare quasi che noi abbiamo davanti una incognita, uno sgomento. Dunque, al giorno in cui pervenimmo, gli studi dell'intera Europa, anzi anche dell'altro emisfero, non hanno insegnato alcun ché? Dunque non vi sono esperienze che forniscano criteri sulla pena di morte?

Io spero piuttosto che l'egregio Conforti vorrà sovenirsi di certe parole, che egli proferiva come ministro nella tornata dei 13 luglio 1862. Le sue parole sono le seguenti: « L'onorevole Mancini ci diceva che l'Italia può esser retta ancora dal Codice criminale che oggi è in vigore; e diceva bene, tanto più che nella presentazione di un nuovo progetto verrebbe in campo la questione sulla abolizione della pena di morte, la quale ormai è resa anche più chiara dacchè cotesta pena è abolita nella gentile Toscana. » E soggiungeva il Conforti d'essere tanto avverso a codesta pena, da non aver mai autorizzata una esecuzione.

Queste parole io volli dirigere al prelodato collega; imperocchè vedendolo iscritto *in favore* e reputandolo uomo schietto ed a sè coerente, voglio credere che in ultima analisi egli parlerà da pari suo in favore della proposta.

Oggimai la critica, e gli esempi, sono tutti unanimi per l'abolizione della pena di morte. Si potrà dire che poche nazioni abolirono questa pena; ma non si potrà dire che il principio dell'abolizione della pena di morte sia contraddetto, e molto meno si potrà dire che siavi luogo ove si facciano studi per mantenere la pena di morte. Gli studi si fanno per sollecitarne l'abolizione. La scienza e la storia vanno d'accordo in questo.

E poichè di scienza e di storia ho sentito ragionare con larga balia dagli onorevoli colleghi che mi prece-dettero, io non vi tratterò lungamente su questo campo, ma ho bisogno che la vostra cortesia mi permetta di scorrere sopra alcuni ricordi.

L'assunto dell'abolizione della pena di morte è veltusto, e mai contraddetto, finchè i popoli non vennero in regresso. Appena occorrerebbe ricordare Cicerone che pur era grande statista, e che voleva uscisse la pena di morte dai Codici, anzi dalla memoria degli uomini. Se tra gli altri abusi restò anche il supplizio, ciò fu perchè la caduta della romana repubblica diede luogo all'impero, il quale divenne scala alla decadenza della civiltà. Il Gibbon ha dimostrato come e per quali cause si giungesse alla barbarie; e dopo le irruzioni che punirono l'Italia dei suoi esagerati trionfi, gli istinti del medio evo, e l'inquisizione canonica non fecero che ribadire il decadimento del giure ed il perversimento della penalità.

Ma quando tornò l'umano intelletto a rialzarsi, quando l'italica nazione sentì nuovamente se stessa,

cominciò a riaffacciarsi il desiderio che tra gli altri abusi anche quello della pena capitale sparisse.

Mi piace di aver letto ieri stesso il ricordo che, a gran distanza Sant'Agostino e il Gioberti scrissero contro la pena di morte e per le repressioni emendatrici. Scriveva il primo al tribuno, e funzionari romani, che non colpissero colla morte le reità dei Donatisti perchè gli uomini delinquenti debbono esser corretti, ma non debbono essere uccisi. Molto più tardi quel chiarissimo intelletto, quella illustrazione del generoso Piemonte, quella gloria d'Italia, voglio dire il Gioberti, veniva egli pure a far eco a cotesto normale principio.

Quando nel secolo passato la filosofia riprese il predominio, e perfino gli Stati dispotici ne cominciarono a sentire gli effetti, immediatamente fra le più sollecite riforme vi fu quella di abolire la pena di morte.

Leopoldo I di Toscana, Giuseppe II d'Austria, e perfino nei geli della Russia, Caterina II, sentirono questo bisogno della civiltà.

Ma venne la rivoluzione francese, e con essa i torbidi generali, gli sconvolgimenti ed i regressi.

Così, o signori, in poche parole la storia conferma il mio assunto, che l'antichissimo desiderio di vedere abolita la pena di morte non fu trattenuto da circostanze pari a quelle del nostro tempo; ma da generali rovesci, e da sociali sconvolgimenti.

Pur tuttavia la rivoluzione di Francia era iniziata a nome dei più grandi principii; e non mancò una voce rispettabile, la voce di un insigne scienziato, di cui doveva l'onorevole Massari proferire il nome anzichè quello del Rousseau, voglio dire il Condorcet, e la voce di lui portò dinanzi alla Assemblea l'abolizione della pena di morte. Pur troppo, e fu già detto, l'abolizione non venne allora portata ad effetto. Ma è però certo che venne proclamata in massima, e che il principio legislativo fu salvo.

Noi non abbiamo bisogno di fare analisi storiche sopra le varie vicende nelle quali si è trovata la Francia dopo la restaurazione. Certo è che quel gran regno ha avuto molto a fare, e non deve recar meraviglia se non ha per anche portato una discussione concludente e terminativa sulla questione della pena di morte.

Ma intanto anche la riflessiva e conservatrice Inghilterra si preoccupa grandemente di questa questione. E se il De Sellon istituì in Francia un concorso il quale molti anni addietro fece venire alla luce la bella memoria del Lucas, anche il Machintosh ha promosso seri studi in Inghilterra, e si costituì finalmente una Commissione governativa alla quale appartiene il Mittermayer, e che si metteva in corrispondenza anche col nostro collega, promotore attuale dell'abolizione della pena di morte. Così, *viribus unitis*, la grande questione potrà esser finalmente risolta. Però noi abbiamo un buon numero di Stati i quali, benchè piccoli, in vari tempi proclamarono l'abolizione della pena di morte. Questo vuol dire che, dove la quiete ha permesso di occuparsi della questione, essa ha avuto il suo termine. Per non rammentare tutti gli Stati, mi basti dire che

## TORNATA DEL 10 MARZO

abolirono la pena di morte la Luigiana nel 1830, il Nassau nel 1849, l'Oldemburgo, il Brunswick, il Coburgo, la Toscana in più tempi (ed io di questa parlerò particolarmente), la Rumenia nel 1860, il granducato di Weimar nel 1862, il ducato di Sassonia-Meiningen nell'anno stesso, il cantone di Neuchâtel nel 1861, gli Stati Uniti della Columbia nel 1864, ed in questo stesso anno il regno di Annover, il Württemberg, la Sassonia-Weimar e il cantone di Zurigo.

Quantunque gli Stati che io ho ricordato non coprano una parte notevole del globo, pure essi sono tali e tanti che nella loro stessa piccolezza offrono molteplicità di votazioni, e peso valutabile nella presente questione.

Adesso io debbo dire qualche cosa in particolare della Toscana, perchè se ne è parlato molto; ma, mi sia permesso il dirlo, in modo inesatto e incompleto.

Dopo che Leopoldo I, seguendo i dettami del Beccaria, tradotto e commentato, come ben sapete, dal Voltaire, ebbe abolito solennemente la pena di morte, non variò già di opinione: ma nel 1790 si trovò costretto ad un provvedimento che egli dichiarava eccezionale, e che si limitava a reprimere le sommosse. La legge del 1790 fu dunque un rimedio indispensabile ad agitazioni straordinarie, che in Toscana si manifestavano dopo la partenza del primo Leopoldo; ed egli non poté forse ripararvi meglio da Vienna; poichè quella fu legge imperiale piuttostochè granducale.

Il regno di Ferdinando III venne iniziato in Toscana sotto tutti quei disgraziati auspizi. Codesto principe, educato in Vienna, prestamente distrusse quel tanto che il padre suo aveva fatto nell'ordine civile, nella polizia religiosa. Pertanto non è gran meraviglia se nel 1795, framezzo alla commozione universale degli Stati, trovò, e lo dice il proemio della legge criminale del 1795, necessario di ripristinare la pena di morte in ragione delle circostanze eccezionali.

Dopo di ciò domando permissione alla Camera di annunziare un fatto singolare che riguarda il celebre professore Carmignani; di cui sentii a dire all'onorevole Mancini che nella tarda età sua, e come per frutto di tardiva esperienza, avea dovuto ricredersi intorno alla pena di morte.

Il Carmignani si fece sostenitore della pena di morte quando ottava ad una cattedra sotto il governo borbonico, vale a dire allorchè l'affettata pietà di quel regime spagnuolo teneva per simbolo la scure, ma mitemente, come mollemente prodigava le grazie. Il Carmignani non ebbe allora gran ritegno di stampare una dissertazione giovanile onde legittimare la pena capitale, ben sapendo che era una minaccia e nulla più. Ma quando egli si trovò sotto il Governo francese, e vide che la pena di morte era una realtà, il Carmignani ebbe presto a ricredersi; studiò meglio la questione, e si disdisse. Nè aspettò già ai più tardi suoi anni; ma appena ritornò il Governo lorenese, nel 1814, memore di quanto aveva fatto il primo Leopoldo e della tanto applaudita ed esemplare riforma del 1786, egli stampò la sua celebre

lezione della pena di morte che è un primo e stupendo lavoro su quella materia. E tanto egli era convinto di cotesto nuovo suo assunto, che ne formava base del pubblico insegnamento.

Io stesso, quarant'anni fa, imparando da lui il giure criminale, gli sentiva inculcare quei principii pei quali vado oggi pugnando.

Io non mi trovai in Firenze a sentir parlare se non di una sola esecuzione, che avvenne circa il 1827. La pena di morte era tenuta come formola della legge e non come una realtà. Un incendiario crudele, che avea spento una famiglia chiudendo le porte dell'abituro e facendola consumare dalle fiamme, malgrado i lamenti, le preghiere, le strida, parve essersi posto talmente fuori della legge, che circa l'epoca anzidetta il principe non seppe condescendere a compartire la grazia consueta. Ma io chiederò licenza alla Camera di farle sentire ciò che il Mori, l'autore di quel Codice penale che poi ha riprodotta fra noi la pena di morte, ebbe a scrivere, intorno al 1846, su codesta esecuzione.

« Ecco (dice lo scrittore) un gran punto a cui, nello stato presente della questione toscana, intorno alla pena di morte, bisogna voltare la più seria attenzione. In un paese i cui miti costumi ripetono l'origine loro da una civiltà vetustissima, che non è stato da molti secoli insanguinato dallè guerre, ed è tutto consacrato alle arti della pace, che al tempo dei padri nostri (prescindendo dal breve intervallo dell'invasione francese) ha veduto sempre di rado il miserando spettacolo dei capitali supplizi, ed in cui la presente generazione non ne è stata rattristata da più di tre lustri (*longum mortalis aevi spatium*), quali sentimenti ecciterebbe la sola idea di un'esecuzione imminente? Quale impressione farebbe l'esecuzione medesima d'un omicidio legale, quando si volesse decapitare il colpevole alla presenza del pubblico? Recenti fatti dimostrano che non sarebbe agevole ritrovare artigiani che prestassero l'opera loro per innalzare il patibolo. Con qual occhio sarebbe poi riguardato il carnefice nell'esercizio dell'esecrato suo ministero?... »

Questo è un libro che il Mori dirigeva al suo principe intorno agli studi per il Codice penale.

« So che in uno degli Stati Uniti d'America fu introdotto il sistema di decapitare il malfattore in prigione alla presenza del collegio dei giudici, del pubblico procuratore e di un numero determinato di testimoni istrumentali; ma quando penso che nell'ultima sentenza capitale mandata ad effetto in Toscana la potestà economica giunse appena a trovare un apprendista novizio per inviarlo fuori di porta la Croce ad autenticare l'atto di esecuzione, come potrei credere che i nostri magistrati condannerebbero a morte, se dovessero assistere all'uccisione del condannato? »

Il Mori stesso, costretto dal variato ordine dei tempi, di cui vi tenni parola ieri, ad insinuare nel Codice la pena di morte, dubito se fosse in tempo a vedere un altro esempio luminoso e normale, ed è il seguente:

Accadde un latrocinio il quale era anche informato da tratti di perfidia; e la vittima era un cittadino inglese. Il Governo britannico, eminentemente geloso per tutto ciò che lo riguarda, non si stette dal fare sul piccolo Governo toscano premure per una soddisfazione esemplare. Il fatto era innegabile, quasi flagrante; la condanna non poteva a meno di venire come per legge chiedevasi. Era già qualche anno che il Codice si trovava in esercizio, la coscienza dei giudici aveva sempre ripugnato alle condanne capitali; ma quella volta sarebbe stato disconfessare l'evidenza e la legge. Orbene, venuta la condanna di morte, il Governo toscano volle fare un'inchiesta sull'effetto che avrebbe prodotto la esecuzione della condanna. E poichè oggi si parla di fare studi, poichè si ricerca lo stato delle cose e degli animi, io prego l'onorevole guardasigilli che ponga mente a questa inchiesta. Consultate le magistrature dello Stato; consultati gli uffici centrali di polizia, e fatte persino investigazioni nei luoghi meno importanti, il risultato generale dell'inchiesta, ed anche la risposta generale degli organi della polizia, quale fu? Che la esecuzione capitale di quell'evidentissimo delinquente, per quanto potesse meritare la morte, non si addiceva più alle località ed al costume toscano; codesta esecuzione avrebbe contristato il paese, vuotato la città, fatto un'eco deplorabile in tutto lo Stato. L'esecuzione pertanto non si fece. Pure dirò che l'esecuzione poteva farsi, inquantochè non ne mancava l'istromento; ma l'istromento come venne in Toscana, e che cosa il paese ne disse? Sono fatti storici, e l'interesse pubblico vuole che non vengano occultati in questa discussione.

Corse fama che, pendente la esposizione di Londra, fossero venute di là due casse che dicevasi contenessero articoli di manifatture. Queste due casse, avviate allo stabilimento penitenziario delle Murate, contenevano invece la ghigliottina. E bastò questo solo, perchè un distinto professore che era stato segretario del primo Congresso scientifico in Toscana, e che era commissario della esposizione in Londra, fosse gravato dai sarcasmi, dalle allusioni le più indiscrete. Vuolsi però che non ne avesse il merito, ed ha procurato anzi di giustificarsi. Io non entro nel fatto e nel giudizio della persona; ma segnalo l'avvenimento, unicamente perchè mi risulta che la coscienza pubblica si risenti aspramente, appena trapelò che fosse introdotta clandestinamente una macchina di ghigliottina in Toscana.

Era appena caduto il governo Granducale nel 1859, che già il popolo si era fatto giustizia; e già quelle due casse erano rintracciate nel luogo di pena, e l'Arno ben tosto portava galleggianti i rottami di quella macchina esecrata.

Noi dunque, o signori, abbiamo un luminoso esempio dell'abolizione della pena di morte. E l'abbiamo precisamente dopo quella inchiesta che ora torna a proporsi.

È poi inesatta la dichiarazione che l'abolizione della pena di morte in Toscana fosse più nominale che reale. Essa letteralmente e in *diritto* aveva durato a due ri-

prese; 10 anni prima del 1859, e per 6 anni è durata di poi. Ma *di fatto* la pena di morte si può dire abolita dal 1786 a oggi, tranne il piccolo intervallo della dominazione francese.

Io non vi chiedo, o signori, dopo questa esposizione, un privilegio di esenzione per le provincie toscane. Io annovero l'epoca, espongo i fatti, e lascio a voi il giudicare se quello che cessò colla caduta della dominazione austro-lorenese, abbia a ritornare con voi quando inaugurerete la capitale d'Italia in Firenze.

Badate anche, o signori, che se la questione può essere contestata, quando trattisi d'abolire la pena di morte in esercizio; la questione stessa alquanto diversifica, allorchè si tratti di ripristinarla ove era omai abolita.

Ma si domanderà: dunque credete che l'opportunità sia giunta, che la pena di morte, come non esiste in Toscana, così venga abolita dovunque? Se le abolizioni che si iniziarono fin dal secolo passato non furono introdotte altrochè per ragioni di regresso e per occasionali sconvolgimenti; noi che costituimmo un regno nazionale sulle basi del progresso, dobbiamo pensare all'abolizione, non al ripristinamento della pena di morte.

Ma si dice che le statistiche promuovono il dubbio che la pubblica sicurezza non consenta così presto tale esperimento. Quali statistiche? Non parlo delle straniere, di cui però fu tenuto conto dai preopinanti, peraltro quando ne facesse mestieri, bisognerebbe parlarne per confrontare i rari casi e sempre calanti di capitali esecuzioni. Infatti dalle statistiche si trae l'argomento che la coscienza pubblica non porta a mantenere cotesto estremo supplizio. Delle statistiche però in genere è cattivo fidarsi, e specialmente in queste materie.

Ho sentito, non senza qualche soddisfazione, che coloro i quali mi precedettero, ebbero a contraddirsi reciprocamente sui dati statistici. Se non che mi consolò l'onorevole Chiaves, quando ebbe a dire che egli stesso delle statistiche riconosceva non poter fare gran conto. Ma non pertanto se noi un'occhiata anche a codeste risultanze volessimo dare, forse lo Stato d'Italia si sgomenterebbe? Spieghiamoci.

Vi sono alcune provincie infestate dal momentaneo disordine del brigantaggio; ma cotesto disordine fin da ieri ve lo segnalai come un'eccezionalità. Esso non deve far novero nella statistica ordinaria dei delitti. Invece, io spero che il brigantaggio abbia a finire come il vaiuolo, vale a dire deve depurare quella parte d'Italia dagli scellerati che ebbero origine ed hanno eccitamento da una trista e proscritta dominazione. Nel resto d'Italia si presenta piuttosto un miglioramento di penalità che un peggioramento. Chè se noi facciamo confronto con quello che riguarda la Toscana, di leggeri possiamo persuaderci che la posizione della Toscana non è, come disse l'egregio guardasigilli, volta ora verso il peggio.

Ed invero: le statistiche che produsse l'onorevole Mancini furono concordate dallo stesso guardasigilli.

Codeste statistiche corrispondono nei risultati anche a quelle depositate ieri l'altro, e nelle quali lo stesso guardasigilli disse avere gran fede. Nel complesso, io trovo che se avemmo, dal 1852 al 1854, 27 delitti capitali, cioè 20 latrocinii e 7 omicidii premeditati in Toscana, e se poi, dal 1859 a tutto il 1864, ne avemmo 22, ossia 10 latrocinii e 12 omicidii premeditati, la conseguenza è di una diminuzione, perchè 22 è meno di 27.

(Il ministro guardasigilli fa un segno di diniego.)

L'onorevole guardasigilli non ne conviene, forse perchè fino da ieri l'altro si propose e si propone forse anche attualmente, una distinzione tra i latrocinii e gli omicidii premeditati.

Io mi permetto di domandare alla superiore saviezza del guardasigilli che cosa crede, in linea d'imputabilità morale e politica, che sia peggiore, l'omicidio premeditato che nasce da pervertimento di passioni, oppure il latrocinio che uccide l'uomo freddamente per spogliarlo? Nella mia tenuità, io credo peggiore il latrocinio. E se venti ve ne furono nel primo periodo, dieci nel secondo, noi abbiamo in questa parte progredito. Dunque, se da sette salì a dodici il numero degli omicidii premeditati, ma scemò di dieci quello dei latrocinii, la moralità pubblica e la sicurezza in Toscana hanno progredito e non peggiorato.

Avanti la Corte di Lucca vennero denunciati dal 1854 al 1864 ventisei delitti premeditati; ma la statistica che presentò l'onorevole guardasigilli comprende delitti premeditati, e non solamente omicidii premeditati. Infatti vi ho annoverato delitti mancati, e non tutti omicidii; vi ho trovato diversi tentativi, vi ho trovato perfino un ferimento premeditato, sicchè la statistica ridotta ai veri casi di omicidii premeditati, sia per passione, sia per spirito di lucro, è molto al disotto del numero 26, e i risultati sono questi: Gli omicidii premeditati dal 1854 al 1859 sono cinque ed uno contumaciale; dal 1860 al 1864 sono quattro ed uno contumaciale. I latrocinii furono sei, uno nel primo periodo, cinque nel secondo. Non vi fu però mai condanna di morte in quel primo periodo, nel quale la legge voleva che si applicasse l'estremo supplizio, sicchè i giudici trovarono sempre qualche circostanza attenuante. L'unica volta che la Corte di Lucca ha proferito la pena di morte fu in contumacia del giudicabile.

Se poi si guarda la statistica generale, ossia lo stato della moralità pubblica; e se, come diceva l'onorevole guardasigilli, si chiama ad ulteriori spiegazioni il ministro dell'interno, quali saranno i risultati? Eccoli.

Tutte le altre Corti italiane, per una popolazione di circa 20 milioni, hanno dato nel 1863, che è anno normale, 434 condanne capitali. Divise queste in ragione di popolazione, porterebbero ad un ragguaglio per cui in Toscana se ne dovevano decidere 34 all'anno. Invece tra la Corte di Lucca e quella di Firenze non se ne sono giudicate annualmente più di 4.

E qui mi giova notare essere inutile che il collega Chiaves andasse dicendo che la Toscana era rimasta stazionaria nel numero dei reati capitali, quando nelle

province meridionali e subalpine vi era diminuzione. Questa diminuzione però egli la raggiungeva non tenendo conto che per la revisione del Codice penale sardo le cause capitali dovevano pur troppo scemare; che inoltre molte cause nelle province meridionali sono decise militarmente; nè calcolava che il diminuito numero delle condanne poteva anche dipendere dai giurati, che mancano in Toscana, ed il diminuito numero delle esecuzioni dipese dall'indole mite dei ministri che ha avuto il regno d'Italia. Quindi non c'è da fare il confronto colla Toscana, dove quattro soli delitti capitali all'anno vennero colpiti dalla decisione dei tribunali; e ciò, notatelo bene, accadde malgrado l'abolizione della pena di morte, che oggi si teme costituisca un pericolo.

In quanto ai recenti delitti dei quali il prelodato collega trasse notizia dai *fatti diversi* della *Nazione*, avverto che, se invece egli avesse consultato il numero 50 di questo giornale, cioè quello del 19 febbraio passato, avrebbe visto che la vera statistica della criminalità in Toscana sotto questo rapporto è la seguente:

Nel 1846, quando la pena di morte era scritta nella nostra legge, gli omicidii premeditati furono 14.

Nel 1847 quella pena fu abolita, e gli omicidii premeditati si ridussero a soli 5 e nel 1848 furono 6.

Venuto il Codice penale colla morte, accadde che, mentre i delitti capitali erano stati 6 nel 1853, subito si duplicarono, e nel 1855 accrebbero ancora, e si mantenne alta la cifra fino al 1859. Fu invece dopo questa epoca, cioè dopo l'abolizione della pena di morte, che gli omicidii premeditati in Toscana hanno diminuito, riducendosi a 4 per anno.

Mi rincresce di aver tediato la Camera con questi aridi ragguagli di statistica. Ma poichè vi era di mezzo l'interesse della verità, il decoro del paese e l'importanza della questione, io spero mi sarà condonato il tedio, in grazia dei risultati che ho avuto l'onore di sottoporre.

Io vengo, signori, dopo questa serie di fatti a conchiudere il mio assunto.

Lo stato attuale delle cose non è peggiorato.

In quanto allo stato attuale delle autorevoli, e competenti opinioni, le resultanze sono trionfali. Indarno ci si obietta: e come noi potremmo in un modo inconsulto, così all'improvviso, abolire la pena di morte, senza aver interrogato l'opinione prevalente, quella delle persone autorevoli, e dietro cui unicamente la legge potrebbe incamminarsi?

Or bene, io ho l'onore di annunziare alla Camera che quando fu pubblicato nel 1853 il Codice penale toscano colla pena di morte, il chiarissimo Mittermayer, in una lettera a me diretta, lamentava cotesto avvenimento. Ed ora che noi siamo nel 1865, opinioni esitanti ve ne possono essere, ma delle risolte in favore della pena di morte non se ne conoscono. Intanto il professore Holdendorf in Berlino, il Nypels nel Belgio, l'Haus in Gand, il Molinier in Tolosa, il Gallak in Londra, ed

altri che io potrei rammentare, propugnano l'abolizione della pena di morte. Dunque, se volevate, signori, la maturità dei tempi, eccola! Cos'altro attendete? I tempi sono maturi; l'autorità delle persone competenti si è pronunciata.

Ma s'insiste, e si oppone che abolendo la pena di morte in questo momento, malgrado l'opinione dei colti e delle persone autorevoli, si potrebbe dubitare che seguissimo coloro i quali vogliono far pressione, e che ci accomodassimo alla spinta dei *meetings*.

Signori, non bisogna esagerare l'importanza della opinione pubblica e dei *meetings*, ma nemmeno conviene di troppo abbassarla, e peggio poi farne un espediente di circostanza per iscreditare gli oppugnatori della pena di morte.

Dei *meetings* per se stessi io non voglio parlarne, benchè sappiasi che dappertutto vi hanno preso parte, come a Firenze, a Messina ed altrove, distinti professori, rispettabili persone, e non gente scurrile. Ma quello che giova sapere è il modo con cui sono stati preparati.

Contro la pena di morte tanti voti rispettabili si sono mossi da parecchio tempo in Italia, che può dirsi essere questa Penisola un *meeting* in permanenza. Noi abbiamo persino un giornale che s'intitola *dell'abolizione della pena di morte*, il giornale del professore Ellero. Giacchè volete studiare, in esso troverete gli studi già fatti, e non potrete più dire che voi non avete elementi, poichè possedete un archivio continuo che ve li raccoglie.

Ma gli stessi *meetings* io li ho veduti preparare da persone ragguardevoli. Quello di Firenze fu preparato privatamente sotto gli auspizi di un presidente di Cassazione e nostro collega, il quale, ciò fatto, prudentemente si astenne dal mescolarsi nella pubblica adunanza.

Io che pure volli rimanere estraneo e indipendente, vi ritrovai professori e rappresentanti dei corpi più distinti e dei collegi degli avvocati e dei procuratori, in una parola un consesso di persone intelligenti ed autorevoli.

Quindi noi non dobbiamo destituirci dalle prerogative che ci dà la coscienza e la posizione nostra, e non dobbiamo ritenerci dal fare qualche cosa nell'odierna questione, collo esagerare e col ritorcere la pressione fatta dai *meetings*.

Se si è commossa anche l'opinione pubblica, essa lo fece quando il terreno era preparato dagli uomini tranquilli competenti.

Oggi stesso è notorio che anche una gran parte del foro torinese consente nella proposta abolizione.

Dunque si cessi dal dire aridamente di essere abolizionisti, son vane le belle parole quando la realtà diviene illusoria. E che giova il promettere senza attendere mai?

Veramente è a vedersi che cosa noi surrogheremo alla pena di morte. Ed è qui dove l'onorevole guardasigilli aveva ben ragione di fermarsi. Ma è pur qui dove

egli stesso ebbe ad intravedere non difficile la soluzione. Infatti l'onorevole guardasigilli diceva: se all'indomani dell'abolizione della pena di morte io non avessi alcun mezzo per provvedere alla pubblica sicurezza, come rimarrebbe lo Stato? O bisogna sostituire la deportazione, od il sistema penitenziario.

La deportazione bisogna prepararla, e vuolsi tempo per attuare ovunque il sistema penitenziario. Anche il nostro onorevole collega Massari diceva che lo stato delle carceri in Italia è deplorabile.

Io ammetto che in alcuni luoghi sia infelice lo stato della pubblica custodia; e mi rincresce che il regno d'Italia, occupato in altre più gravi contingenze, non abbia potuto provvedere a questo bisogno urgentissimo. L'inconveniente però non toglie la necessità di decidere: e le difficoltà possono influire sull'attuazione, ma non mandar da banda l'argomento.

Ad una soluzione bisogna dunque venire. Proclamiamo il *principio* dell'abolizione delle pena di morte. Non arrestiamoci a vaghi ordini del giorno, o ad emendamenti che ci rimettano alle calende greche, o ci rimandino al secolo xx; ma adottiamo appositi ordinamenti, deliberando in massima l'abolizione della pena di morte, l'attuazione del sistema penitenziario, la riforma delle carceri.

Io capisco che dal principio alla esecuzione vi sia un intervallo. Ma voi non verrete mai all'esecuzione, se non fissate il principio. Questo è quello su cui richiamo l'attenzione della Camera. I perplessi badino che l'aggiornamento non ci piombi nella eternità.

Bisogna dunque dichiarare che la pena di morte è tale eccentricità nell'ordine penale, da doverla abolire; che invece il sistema penitenziario, il quale si affaccia anche alla mente dello stesso guardasigilli, deve essere surrogato.

Ma, si dice, bisogna studiarlo questo sistema penitenziario.

Signori, nasce forse ora il sistema penitenziario? È forse un trovato dell'altro ieri?

Io vedo che non solamente gli stranieri, il Toqueville nel 1837, il Lucas nel 1838, il Moreau Christophe nel 1839, il Faucher nel 1843, il Bonneville nel 1847 ed altri che per brevità voglio tacere, hanno scritto sulla materia, e ne trattano quotidianamente dotti giornali: la *Bibliothèque de Genève*, la *Revue des Deux Mondes*, il *Journal des Economistes*; vi ha un congresso annuale a Bruxelles: che volete di più? Ecco una Dieta apposita per il sistema penitenziario!

Dunque, gli studi si sono fatti. Non deve patire la nazione il detrimento che questi studi restino senza la sequela delle opere, solo perchè si preferisca una vana aspirazione di studiare, senza venire al costrutto. Mi pare che sia ben l'ora di dire: *oportet studuisse et non studere*.

Il ministro diceva: in questo sistema penitenziario però è da vedere se occorra il rigore pensilvanico, od il temperamento d'Aubourne. Ed il nostro collega l'onorevole Chiaves diceva: guardiamoci bene da quella

## TORNATA DEL 10 MARZO

crudele filantropia, che per non dare la morte seppellisce l'uomo vivo negli ergastoli.

Signori, anche in questo gli studi sono già fatti; e il sistema di Aubourne è venuto precisamente dopo che fu trovato pesante il sistema rigoroso di Filadelfia. Nel vero sistema penitenziario non vi sono sepolti vivi. Nel sistema penitenziario l'uomo salvato dal patibolo cala in un luogo d'isolata reclusione, e di pentimento, ma vi cala con l'indirizzo all'emenda, colla speranza di riscattarsi. E se il delinquente, pentito, offre segni di sicura rescipiscenza, egli dall'ergastolo può anche far passaggio alla detenzione nelle case di forza.

Quindi non manca risposta a chi dice che l'ergastolo è la sepoltura dei viventi; che si mette in pericolo la ragione dei condannati. Questo non potrebbe verificarsi ove non vi concorresse la durezza di mal educati superiori: perchè quando essi vedano l'uomo sofferente, hanno dal regolamento medesimo, nonchè dalla sana morale, l'obbligo di sollevare chi perirebbe, e di accordargli cura e riguardo.

Frattanto, o signori, tutte queste prove sono state iniziate in Toscana. Fino dal 1849 venne istituito l'ergastolo e la casa di forza, e venne codesto sistema regolato secondo gli ordini penitenziarii rigorosi. Si vide poscia alla prova che il sistema riusciva troppo duro, e venne temperato secondo le pratiche di Aubourne fino dal 1859.

Voi dunque che volete gli studi, voi che volete la prova, venite d'accordo con noi. Gli studi sono fatti, la prova è in esercizio. Io non vi chiedo un privilegio per la Toscana, affinchè resti come un oasi, per umiliazione delle provincie consorelle. Non chiedo, no, che vi piaccia ritenere la Toscana come terra prediletta, ove unicamente le esecuzioni capitali non debbano aver luogo in riguardo ai suoi miti costumi.

Quello che vi chiedo si è che voi se siete schietti, se veramente siete volenterosi, quando si tratti di venire all'abolizione della pena di morte mediante studi, prove, e surrogati; badate bene, dove il surrogato si trova in esercizio, non avete ragione di distruggerlo. Altrimenti come il Parlamento si fiderebbe di chi dicesse di voler imparare un sistema, e cominciasse dallo spegnerlo colà dove si trova attuato?

Vinite adunque in Toscana, studiate, provate. È facile, e sollecito, qualora la prova non vi soddisfi, il fare un passo indietro. Ma che si affetti la buona volontà, che si dica di volere la riforma; ed invece si cominci con distruggere ciò che fu già riformato, questa sarebbe una contraddizione, sarebbe una ironia.

Taluno diceva: aspettate alcun poco, e confidate nella mitezza stessa dei giurati. Anzi aggiungeva un altro conforto l'egregio Chiaves, suggerendo che ci assolvessimo dal pensiero di decidere questa disputa sulla pena di morte, perchè essa non va recata in Parlamento, ma deve rilasciarsi alla coscienza dei giurati; vedranno essi quando la pena di morte non deve più applicarsi.

Signori, trovo nuovo in legislazione questo sistema;

le pene dipendono dalla legge, le pene non appartengono all'arbitrio dei giudici. I giurati non sono un'istituzione nuova, noi ne troviamo il primo esempio in Roma, dove si faceva pubblico giudizio nei Comizi; ma la pena non era in balia del popolo, essa stava scritta nella legge e ne era custode il pretore.

*(L'oratore si riposa per alcuni minuti.)*

Perdonate, onorevoli colleghi, essendo noi inviati al Parlamento per regolare le istituzioni e le leggi del paese, non dobbiamo appigliarci al sistema empirico di vedere che cosa faranno i giurati. È nostro debito di avere una fede, una regola, e di tradurla nelle disposizioni legislative.

Quando dunque lo stesso guardasigilli ebbe a dire che il sistema penitenziario può subentrare alla pena di morte; quando esso omai esiste, quando esso è sperimentato in Toscana, bisogna conservarlo, bisogna praticarlo, bisogna vedere se e come potrebbe estendersi. Tale è anche il linguaggio della scienza, nei tempi in cui viviamo.

Il Molinier, scrivendo della pena di morte, diceva: Si sottometta alla prova dell'esperienza il sistema penitenziario, si osservino i risultati che produce, e allora la pena di morte sparirà da se stessa.

Ed il Loiseleur, scrivendo *sur les crimes et le peines dans l'antiquité et dans les temps modernes* dice: il miglior dei sistemi penali è quello col quale la legge si propone di castigare e di emendare. — Dunque, poichè il regno d'Italia trova in Toscana il sistema penitenziario, bisogna che lo conservi: e cadrebbe in regresso se lo distruggesse per sostituirvi il patibolo. A questo punto, signori, non ho altro a dire per la dimostrazione del mio assunto. Starò ad aspettare che alcuno sorga e mi provi che dove il sistema penitenziario esiste, dove se ne sono viste le prove, debba essere sradicato per dar luogo a nuovi studi, e fare una specie d'interregno per le forche.

Abbiamo fede nelle prove sin qui iniziate, seguitatele voi stessi: e se queste prove riescono, l'assunto è compiuto. Sarà quistione d'estendere prima o poi codeste prove: e qui debbo rimettermene alla saviezza ed alla responsabilità del Governo. Vi vogliono al certo dei preparamenti, vi vogliono delle spese, quindi il semplice desiderio non basta; ma pur tuttavia l'opera si prosegue, non si retroceda, non si faccia un brutto regresso a danno del paese che aveva iniziato il progresso.

Così facendo, signori, non temete di lasciare la società allo scoperto. Non vi preoccupate troppo di ciò che alcuni trepidanti vanno dicendo: che cioè voi darete la balia agli scellerati, toglierete la salvezza ai cittadini.

La tutela dei cittadini sta nel sistema penale, la tutela dei cittadini risulta nel sapere che il gran delinquente una volta preso ha perduto la sua libertà, e se non perde la vita vive solamente per emendarsi. Codesta opinione è oggi talmente diffusa, che vi sono persino illustri persone le quali, benchè non coltivino la scienza nostra, pur professano con larga liberalità e sano in-

tendimento quello appunto che ebbi l'onore di proporvi.

Anche l'onorevole Cobden, come un mio collega poco anzi dimostrava, ha dato in lettera un voto favorevole ai nostri tentativi; egli si unirà volentieri a quello che l'Italia va facendo in quest'occasione. È un uomo serio, il Cobden, è un uomo che ha fatto il bene del suo paese; e quando viene a cooperare con noi, viene con una buona causa. Guai a chi non segua questi esempi!

Io forse sono stato sostenitore troppo debole del mio assunto, ma ho posta nell'edificio quella piccola pietra che pure mi era dato di portarvi, dopo quel tanto che era stato detto da chi mi precedette. Ad una cosa ho mirato: a spingere più oltre la presente discussione. Io ho anche fatto buon viso alle cautele, mi sono chiarito avversario soltanto agli aggiornamenti illusori, alle proposte evasive.

Rappresentanti d'Italia, in quest'aula voi siete chiamati a compiere una grand'opera. So bene che non dovete compierla col sentimento: so bene che voi dovete guardare alla difesa sociale; ma la società in più modi si difende: si difende col portare la nazione nella via dell'avvenire; si difende col fare che la legge sia migliore che in passato; si difende eziandio col procurare che una delle più brutte reliquie dei tempi andati non passi ai nostri posteri.

Se a questo avrà contribuito anche la povera mia parola, io sarò pago di quegli sforzi che la vostra benignità si è degnata di compatire. (*Numerosi segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Mazzioti. (*Non c'è.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Conforti.

**CONFORTI.** Se io fossi contrario per principio all'abolizione della pena di morte, io darei una smentita a tutto il mio passato.

Come scrittore, ho debolmente, come me lo permettevano le mie forze, propugnato l'abolizione della pena di morte; come ministro sono disceso dal potere senza che una sola volta si fosse innalzato il patibolo in alcuna parte d'Italia. Dico questo non per menarne vanto, ma per dimostrare all'Assemblea che ho diritto di essere ascoltato. Se io porto opinione che non debbasi così di colpo abolire la pena capitale, ciò dipende da un intimo convincimento, dipende da una persuasione veramente ineluttabile.

Avrei potuto, seguendo la corrente, fare una calda perorazione a favore dell'abolizione della pena di morte: ed avrei facilmente riscosso gli applausi dell'Assemblea. Ma più che il plauso, mi è a cuore il bene d'Italia alla quale io penso che riuscirebbe nocivo un mutamento così brusco, così profondo del sistema penale.

Prima però ch'io venga alla disamina di questa questione il più brevemente che mi sarà possibile voglio ribattere un'istanza la quale mi è stata fatta da parecchi onorevoli deputati miei amici che io ho in grandissimo pregio.

Essi dissero: la questione della pena capitale non doveva porsi, ma posta, la Camera non può che abolirla.

Ora, o signori, io non comprendo come una questione debbasi risolvere in un modo determinato, solo perchè fu posta.

Signori, le Assemblee, allorquando si pone una questione, la decidono, la debbono decidere nel modo più acconcio e più vantaggioso al paese. E che? siamo forse noi i primi che discutiamo la questione della pena capitale? Noi siamo stati preceduti da tutte le Assemblee del mondo, noi siamo stati preceduti dalla Francia, noi dall'Inghilterra, noi dal Congresso degli Stati Uniti, noi dal Belgio, noi dalle diverse Assemblee della Germania. E che? Forse quelle Assemblee si lasciarono preoccupare al pari degli onorevoli deputati, di cui toccai poco anzi, oppure esaminarono la questione con tutta quella ponderazione, con tutta quella calma che è richiesta dalla grandezza e dall'importanza del soggetto? L'Assemblea costituente la rigettò nel 1790, la Convenzione la rigettò nel 1793, la Francia la rigettò nel 1840, allorquando fece l'indirizzo a Luigi Filippo, perocchè quell'indirizzo non riguardava l'abolizione della pena capitale pei reati civili, ma riguardava unicamente l'abolizione della pena capitale pei reati politici.

Ricordo anzi che Béranger, il quale fu relatore della Commissione, sostenne che prima di venire a quella riforma dovevasi adottare il sistema penitenziario. E nel 1848, quando la Francia usciva da un'immensa rivoluzione, che cosa fece l'Assemblea costituente? Essa rigettò l'abolizione della pena di morte pei reati civili, ed abolì la pena di morte pei reati politici, che sono reati formali.

Il 2 maggio del 1844 l'Inghilterra, quella sapiente nazione, la quale è libera da seicento anni, e da duecento anni ha un sistema parlamentare, l'Inghilterra che cosa fece? Il deputato Ewart propose che si nominasse nel seno della Camera un comitato per esaminare se dovesse mantenersi od abolirsi la pena di morte. Ebbene, lord Grey ministro dell'interno si oppose. Sorsero altri oratori, i quali parlarono a favore o contro la proposta del deputato Ewart.

Ebbene quale fu il risultato di quella discussione?

Il risultato fu questo: venne accettata la proposta del deputato Neate il quale domandò che fosse rimesso a S. M. un indirizzo supplicandola di voler nominare una Commissione reale col carico di esaminare le leggi che pronunziano la pena di morte nel Regno Unito e di dire se fosse conveniente di farvi qualche modificazione; badate all'espressione, se fosse conveniente di fare qualche modificazione nel Codice penale.

Il deputato Maquire disse che il Governo faceva atto di saggezza consentendo alla nomina di una Commissione.

Nel Congresso degli Stati Uniti questa questione fu più volte trattata e venne sempre risolta in senso contrario all'abolizione.

Nel Belgio fu respinta l'abolizione della pena ca-

## TORNATA DEL 10 MARZO

pitale, quando ne fu fatta la proposta dal deputato Broukère.

Per la qual cosa è chiaro, che la questione che ora si pone nella nostra Camera, fu posta già nelle Assemblies del nuovo e del vecchio mondo, e queste non dubitarono di respingere l'abolizione della pena di morte. Ma che cosa voglio dire con questo, o signori? Voglio dire forse che la questione non ha fatto dei grandi progressi? Ha fatto grandi progressi, meravigliosi progressi. E io veggio non lontano il giorno, in cui nei Codici d'Europa sarà scritta l'abolizione dell'ultimo supplizio.

Ma, signori, le grandi, le vere riforme non debbono procedere, ma seguire l'opera del tempo. In questo modo sono irrevocabili, definitive.

L'onorevole Mancini nel suo dotto e veramente eloquente discorso non poteva meglio presentare la questione e discuterla. Ma non bisogna negare che ne'suoi ragionamenti riluce un certo artificio, che a prima vista è difficile che si riveli.

Egli che cosa ha detto nel cominciare la sua magnifica orazione? Ha detto: io non voglio discutere la questione posta da tanto tempo intorno alla inviolabilità della vita umana, intorno al nessun diritto che ha il legislatore di percuotere colla scure il malfattore; questa è una questione che non ha progredito, è rimasta stazionaria. Non pertanto ha soggiunto: una lunga schiera di filosofi e di giuristi, Levingston, Franklin, Howard, Mittermayer ed altri sapienti scrittori negarono il diritto della spada e dichiararono inviolabile la vita umana.

Io quindi, diceva egli, io mi volgo alla coscienza di ciascuno, e domando: come potete voi essere sicuro al cospetto di questa falange di sapienti e di legislatori, i quali non solamente hanno dubitato che si possa punire di morte, ma hanno anzi sostenuto che lo Stato non ha un somigliante diritto? Potete voi anteporre la vostra coscienza individuale alla coscienza di una falange d'uomini sapientissimi?

Ebbene, io gli rispondo che per una legge di nostra natura ciascuno prepone il proprio convincimento a quello di tutto il genere umano. Se questa legge non reggesse l'umana coscienza, cesserebbe la responsabilità personale.

Quindi io dico, o signori, che la lunga schiera di filosofi da lui citati non mi farà mai credere in senso assoluto che la vita umana sia inviolabile.

Viene un assassino (narro un fatto storico), il quale chiude in una stalla diciotto contadini e poi, per sola libidine di sangue, li trae fuori l'uno dopo l'altro, e, a misura che ciascun contadino esce, gli recide la gola; così fa del primo, del secondo, del terzo, del quarto, dei diciotto innocenti contadini. Fa un monte di cadaveri, un lago di sangue. (*Manifestazioni di orrore*)

Questo stesso assassino s'incontra in un vecchio venerando per canizie, che trae per mano una sua figliuola giovinetta di diciotto anni. Quest'assassino la

ghermisce, il padre s'inginocchia, si getta a'suoi piedi, ed in gran maniera lo prega di risparmiare il decoro della figliuola: il barbaro uccide il vecchio, e sul cadavere del padre stupra la figlia. (*Movimenti come sopra*)

La vita di costui, secondo i citati autori, sarebbe inviolabile! In verità io nol comprendo. (*Viva sensazione*)

*Un deputato.* Era pazzo!

**MASSARI.** Viva l'abolizione! (*Movimenti generali*)

**CONFORTI.** Ma, o signori, l'onorevole deputato Mancini diceva: vi è un unico caso in cui l'uomo ingiustamente aggredito ed in pericolo di perdere la sua vita, ha diritto di uccidere l'aggressore.

Ebbene, io dico che l'uomo ingiustamente aggredito ha il diritto non solo di uccidere l'aggressore, allorché pone in pericolo la sua vita, ma quando pone in pericolo la sua personalità, la sua incolumità, la sua libertà, il suo onore.

Tutti i diritti sono inviolabili quando non vengono in collisione coi diritti altrui, ma quando vengono in collisione cessano di essere inviolabili. Senza che, signori, credete voi che l'individuo sia il fine supremo dell'universo, sia al disopra della società?

Al disopra dell'individuo vi è qualche cosa di più sacro, di più augusto, vi è qualche cosa di superiore, e sapete voi che cosa vi ha di superiore all'individuo?

Vi è lo Stato, vi è la nazione. Infatti, la nazione ai cittadini, al fiore dei cittadini, alla più rigogliosa gioventù domanda l'imposta di sangue.

Voi certamente ricorderete il fatto di Kleber. Questi aveva sotto gli ordini suoi quattromila soldati, quando nella Vandea si vide in procinto di essere attaccato da molte migliaia di montanari. Per non essere attaccato da forze molto superiori ed aver tempo di ritirarsi, disse ad un ufficiale: prendete una compagnia di 200 uomini, pigliate posizione in quel valico angusto, onde debbono passare i nemici per discendere nel piano, fatevi uccidere con tutti i 200 uomini, ma salvate l'armata. L'ufficiale rispose: sì, generale. Prese la compagnia, si oppose al nemico, si fece ammazzare con tutti i duecento uomini, e diede così tempo a Kleber di ritirarsi e salvare l'armata.

Vi è dunque qualcosa di più alto che l'individuo, ed è la nazione, l'umanità, l'idea, il progresso; gli individui sono gli operai di questo progresso, che non ha termine assegnabile, che è indefinito, che appare sotto aspetti molteplici ed incessantemente si trasforma. (*Bravo!*)

Ma lasciamo il campo dell'invioleabilità: questa pena di morte è necessaria, è efficace, è utile alla società? La questione così cessa di essere una questione di principio e diventa una mera questione di fatto, una questione di apprezzamento e di opportunità.

Signori, io potrei dimostrare che vi è un fonte da cui si deriva il diritto di punire, il quale non è l'intimidazione, ma il principio assoluto, incommutabile della giustizia; potrei dire che, pur quando la morte dell'assassino non fosse richiesta dalla necessità sociale, po-

trebbe essere richiesta dalla giustizia, secondo la dottrina di Kant; ma io non voglio entrare in una discussione dottrinale e forse accademica.

Si dice: la pena di morte non è utile, non è necessaria, non impedisce i misfatti, non produce quell'impressione che è potente a distornare gli uomini perversi dal consumarli. Infatti, si dice, la pena di morte esiste da che il mondo è mondo, e gli scellerati vi sono sempre stati.

Signori, la pena di morte ha con sè due aspetti: l'uno, che è la cessazione della vita, in cui si raggruppano e si compendiano tutte le prerogative, tutti i diritti, tutte le condizioni dell'uomo; poi ha un altro aspetto assai grave, e sapete qual è? È l'ignoto, difficilmente si domina la paura dell'ignoto.

Ora io domando: la pena di morte è adatta a spaventare più delle altre pene? Se noi per poco vogliamo esaminare e discutere la cosa sinceramente, io credo che non possa esservi dubbio veruno che la pena di morte sia la pena più terribile e spaventosa. Questa è l'opinione degli uomini pratici e sperimentati.

Io pel corso di trenta e più anni ho esercitata la professione criminale, e credo che non vi sia alcuno in quest'Assemblea, che abbia difese tante cause criminali, quante io ne difesi.

Difendendo un numero veramente grande di cause criminali, io mi adoperai, per quanto era in me, di salvare gli accusati dal patibolo, quando si trattava di accuse capitali.

Ebbene, o signori, io vi posso assicurare, che non solamente dagli accusati, ma dai loro parenti, dai loro amici io mi ebbi sempre, costantemente le più calde preghiere, affinchè li salvassi ad ogni modo dalla pena di morte; poichè, dicevano, quando ci è vita, ci è speranza; quando la vita è spenta, tutto è finito.

A Napoli, ove esercitai la professione per molti anni, a tutti gli accusati da me difesi salvai la vita; ma qui in Piemonte, de' moltissimi accusati che difesi, tre vennero giustiziati.

Voi non potete immaginarvi con quant'ansia gli accusati, i loro parenti e gli amici, in aspettazione della sentenza, tremassero pensando che potesse contenere una capitale condanna. Quando la vita era salva, sia per la vittoria, sia per la grazia sovrana, affine di non produrre in essi una troppo viva sensazione, io non annunziava loro ad un tratto la vittoria o la grazia, ma li faceva passare a gradi dalla speranza alla certezza che il capo era salvo. Quando loro diceva che avevano salva la vita, ma erano però condannati ai lavori forzati a perpetuità, essi li riguardavano come cosa non grave, e dicevano: siamo stati salvati dal capestro, il resto è nulla.

Signori, io potrei citarvi un fatto domestico, un fatto degno della maggiore attenzione.

Voi sapete che durante il governo di Ferdinando II poche condanne capitali si eseguivano. Il signor Cannavina, fratello del deputato che siede in questa Camera, era voce che conservasse in casa uno scrigno con

circa 60,000 lire. Quattro o cinque malfattori disegnarono di ucciderlo e derubarlo: a tale intento cercarono di collocare al servizio del Cannavina un loro complice, affinchè di nottetempo potesse in casa introdurli.

Avvenne che prima del tempo in cui doveano condurre ad effetto questo scellerato disegno di sangue, il ricorso di due scellerati condannati per gravi misfatti venne respinto, ed i due condannati vennero messi a morte.

Tale fu lo spavento che questa esecuzione incusse ne' malfattori, che immediatamente raccoltisi deliberarono di rubare bensì, ma di non uccidere.... (*Sensazione*)

**CANNAVINA.** Domando la parola.

**CONFORTI.** Questo non basta. Uno dei complici, sia che fosse rimorso dalla coscienza, sia per altra ragione rivelò il tutto al Cannavina. Quel tale che doveva introdursi in casa per aprire le porte agli assassini, fu con altri mezzi condotto a confessare anch'egli il disegno: cosicchè la notte fissata per l'esecuzione il Cannavina fece venire in sua casa parecchi carabinieri, i quali si fecero immediatamente addosso ai ladri introdotti nella casa e li arrestarono.

Interrogati, confessarono la loro reità, concordemente dichiarando quanto ora vi ho narrato.

Di questo potrà all'uopo fare testimonianza l'onorevole nostro collega Cannavina. (*Movimenti*)

Come adunque si può porre in dubbio l'efficacia della pena di morte qual mezzo di intimidazione e di prevenzione?

È impossibile dubitarne, perchè se tanto è maggiore la spinta al misfatto, quanto maggiore è lo interesse a commetterlo, tanto maggiore altresì è la contropinta, quanto maggiore è la pena o il danno cui si va incontro.

Dunque io credo che la pena di morte abbia la potenza di intimidazione, e sopra di ciò non vi può essere dubbio.

Ma si dice: qual potenza di intimidazione può avere la pena di morte, se noi vediamo che questa pena è stata scritta nei Codici da che il mondo è mondo, ed intanto sempre e costantemente si commisero gravissimi misfatti?

Il Codice penale, o signori, non è sancito per evitare tutti i misfatti, ma per evitarne una parte. Vi sono uomini così perversi, così sanguinari, così iniqui, che non saranno mai sufficientemente frenati dalla minaccia della pena. Ma vi sono di quelli che non hanno completamente smarrito il senso morale, che sono per dare i primi passi nella carriera del delitto, e per questi la pena capitale è efficace. Se vi ha una statistica dei misfatti commessi, potrei dirvi con Haus che non abbiamo una statistica dei misfatti che non si commisero, perchè i malfattori si arrestarono a' piè del patibolo. Chè se dovesse abolirsi la pena di morte, perocchè nonostante, misfatti capitali se ne consumarono sempre, bisognerebbe abolire non solo la pena capitale, ma tutto il Codice penale, perchè tutte le altre pene non ebbero la potenza di impedire i reati. Abolito il Codice

TORNATA DEL 10 MARZO

penale, la società si scioglierebbe, ed all'ordine succederebbe la più spaventevole anarchia.

L'onorevole deputato Mancini, che in quest'occasione, e glielo dico con sincerità, ha superato sè stesso, diceva: ma e l'istruzione, l'educazione in Napoli? Vediamo le cento scuole, le quali si sono aperte al popolo, ed il popolo in Napoli s'istruisce, mangia il pane della scienza.

Ah! signori, quanto siamo ancora indietro!

Io credo che all'Italia si debbano dire delle verità, e l'Italia deve serenamente ascoltarle. L'Italia rimane indietro dalle altre nazioni in fatto di popolare istruzione.

Questa mancanza d'istruzione popolare è colpa del Governo? no; è colpa de' cittadini? neppure; essa è colpa dei tempi che furono, è colpa della tirannia, dalla quale noi siamo stati oppressi da secoli.

Ora, o signori, io vi posso leggere una statistica, dalla quale risulta che niente meno 17 milioni d'uomini e di donne (noi siamo 21,700,000, perchè l'Italia non è ancora compiuta), 17 milioni d'uomini e di donne italiane non sanno nè leggere, nè scrivere. (*Con forza*) Non sanno nè leggere, nè scrivere!

Ebbene, fate il paragone colla Francia, coll'Inghilterra, colla Germania, e specialmente colla Prussia. In Prussia 98 sopra 100 sanno leggere e scrivere, 98 sopra 100 hanno quell'educazione che dicesi elementare. In Francia tre quarti della popolazione sanno leggere, scrivere e far conti, ed ora l'imperatore ordina che l'istruzione sia pubblica, obbligatoria, universale.

L'Inghilterra era molto indietro, e perchè?

Perchè l'Inghilterra aveva tutto lasciato all'iniziativa privata; l'Inghilterra non aveva compreso questa grande verità, che la scienza va dietro alla scienza e che quanto più si è povero di conoscenze, tanto meno si desidera di averne.

Ma che cosa ha poi fatto l'Inghilterra?

Ha aumentato straordinariamente le sue scuole, e studiando il passo ha superata la stessa Francia; quell'Inghilterra che qualche tempo fa non aveva molto a lodarsi in fatto d'istruzione popolare. Il Governo ha gareggiato con la iniziativa de' cittadini ed ha fatto miracoli. Ma in Italia dov'è l'istruzione della quale parlava l'onorevole Mancini? Le migliaia di scuole che esistono in Inghilterra vi saranno col tempo, ma per ora dove sono? Non vi sono, nè ci possono essere; il Governo nello spazio di tre o quattro anni non ha potuto raggiungere la meta, per quanto abbia studiato il passo, nè lo ha potuto la iniziativa privata, per quanto potente fosse. Ad opera siffatta si richiedono molti e molti anni.

Si dice: l'Italia è stata due volte maestra del mondo, l'Italia corsa e ricorsa dai barbari, non fu potuta imbarbarire; l'italiano è rimasto italiano, non ostante le svariate invasioni, per la forza indomabile della sua natura.

Con tutto ciò, possiamo noi, signori, negare lo stato in cui si trova presentemente l'Italia?

L'Italia esce da una rivoluzione, da una nobile rivoluzione che la riscosse dalla bara mortuaria, su cui giaceva da secoli: ma da quanto tempo è libera l'Italia?

Mi permetterete di dire che le libere istituzioni sono recentissime in Italia; salvo in una piccola sua parte, salvo nel Piemonte, che sostenne con invitta costanza la libertà pel corso di dodici anni, la rimanente Italia non è libera che da tre o quattro anni.

Ora, signori, la libertà di ieri non è libertà; la libertà, per essere vera libertà, debb'essere antica. Nel 1849 si lacerarono quasi tutte le carte d'Europa largite nel 1848, senza che i popoli alzassero un dito per sostenerle. La libertà allora è fruttuosa quando è divenuta coscienza nazionale. In Inghilterra la libertà è divenuta coscienza del popolo. Se la regina Vittoria volesse abbattere il Parlamento inglese, non troverebbe un poliziotto che volesse secondarla. Questa si chiama libertà.

Ora, possiamo noi dire altrettanto? Noi siamo liberi da tre o quattro anni appena; la Francia, invece, il Belgio, la Germania, lo sono da anni ed anni.

Ma, e poi, la libertà di cui godiamo da tre o quattro anni può ella chiamarsi piena ed intiera libertà? No, signori, poichè voi più volte avete proclamata la sospensione della medesima; avete statuito i domicili coatti, i tribunali militari...

**CRISPI**, ed altri a sinistra. Noi no, fummo contrari.

**CONFORTI**. Io non alludo ad alcuno, parlo dei voti della Camera, e in generale delle condizioni sociali che ci trassero a tali necessità. Voi dunque avete sospeso la libertà, stabilito anche i tribunali militari per poter difendere la cittadinanza da un brigantaggio feroce ed iniquo che devasta le più belle contrade d'Italia. Dunque noi abbiamo goduto da tre o quattro anni una mezza libertà, e crediamo di poter fare le cose meglio di tutti quanti gli altri, di essere innanzi a tutti, di poter rigettare certi metodi, certi modi che tengono altre nazioni, che ci hanno preceduto nella carriera delle libere istituzioni?

Ma fossimo almeno pienamente indipendenti! L'Italia ha nel centro una potenza che l'osteggia, che assolda continuamente una accozzaglia di scherani, e li invidia ad insanguinare le provincie del mezzogiorno. Nel centro d'Italia vivono i nostri eterni ed implacabili nemici, che non ci daranno mai tregua. Abbiamo lo straniero, l'inimico in casa, in quelle fortezze che il generale La Marmora e tutti i generali del mondo durerebbero grande fatica ad espugnare.

Dunque noi non siamo assolutamente indipendenti, non siamo compiutamente uniti. L'indipendenza, la vera indipendenza s'acquista, allorchè lo straniero ha del tutto sgomberato il suolo d'una nazione.

Non abbiamo ancora l'unità, perocchè dal corpo d'Italia sono tuttora scisse alcune sue membra. Ben vedete pertanto che ci rimangono gran cose da fare, e però non diciamo: noi siamo la prima nazione del mondo. Beccaria il primo sostenne che la pena di morte non è una pena legittima, e quindi l'Italia deve essere

la prima a proclamare questa civile riforma. Sia pure la prima; ma l'Italia il faccia quando potrà dire a sè stessa: io sono abbastanza difesa, io posso allentare il freno, posso abolire la pena capitale senza pericolo della pubblica sicurezza.

La Commissione dice nella sua relazione, che la pena di morte non ha la potenza d'intimidire. Io posso confutare la Commissione, citando le sue medesime parole.

Nè faccia ciò meraviglia, perocchè quando si vuol sostenere una cosa in sè medesima assurda, naturalmente gli uomini più abili cadono in contraddizione.

Udite, signori, come si esprime la Commissione:

« La Commissione si associa all'onorevole proponente nell'annunziare ed introdurre nella legislazione nazionale un grande ed umano principio, la cessazione dei supplizi di sangue; ma nell'applicazione di esso riconosce pure la convenienza di procedere a gradi e con grande circospezione nelle cennate materie speciali (e quindi ammette che non vi si abbia a procedere di sbalzo), acciò la materia sia ad un tempo commendevole come progresso sociale e come politica prudenza. »

E poi soggiunge:

« Quindi l'abolizione non si applica che a' soli crimini contemplati nel Codice penale comune, cioè alle sole offese ordinarie che turbano la società; ma non si applica a' reati puniti dal Codice penale militare o giudicati da' tribunali militari, nè a quelli preveduti dalle leggi marittime. La difesa nazionale diverrebbe impossibile senza quei severi ordini di disciplina, i quali vengono assicurati dalla minaccia di pene estreme e sovente immediate. »

Dunque il risultato è che il soldato, che è un cittadino, che è fiore di cittadino, dev'essere minacciato della mannaia, della scure, della fucilazione, mentre l'assassino, il parricida non deve essere infrenato della minaccia della pena capitale. (Bravo! Bene! *dal banco dei ministri e da diverse parti della Camera*)

È la Commissione che lo dice.

La Commissione crede che quelle pene siano necessarie per la disciplina militare, ma che non abbiano alcuna potenza, alcuna efficacia allorchando si tratta di tenere in freno i malvagi.

Io poi, signori, farei un'altra osservazione.

Quali Codici avete voi lasciati in vigore? I Codici che avete lasciati in vigore sono: il Codice militare, l'editto di Carlo Felice per la marina militare; il Codice mercantile ultimamente stato discusso in Senato, dove fu pure trattata la questione della pena capitale, e la legge sul brigantaggio. La Commissione rispetta questi Codici come furono dettati, e tra questi, ripeto, il Codice della marina militare. Io prego l'onorevole generale La Marmora, presidente del Consiglio, di fare il possibile, affinchè il nuovo Codice di marina, che è già stampato, sia subito presentato alla Camera.

La Commissione ha creduto che non fosse urgente discuterlo, tanto più che non era stato regolarmente presentato.... (*Conversazioni a sinistra*)

Prego di prestarmi attenzione.

**CRISPI.** Lo ascoltiamo attentamente.

(*I deputati Massari e Crispi si scambiano alcune parole.*)

**PRESIDENTE.** Li prego di non interrompere, signori.

**CONFORTI.** L'editto di Carlo Felice, che la Commissione mantiene in vigore, ha un articolo così concepito:

« Ogni atto di violenza contro l'onestà di zitelle o di vedove rinchiusa in uno stabilimento di educazione o ritiro, sebbene non fosse che tentato, è punito di morte. »

Un altro articolo è così concepito:

« È punito come complice di furto il compratore di oggetti rubati, ancorchè non fosse provato che conosceva la provenienza dell'oggetto comprato ed il furto commesso. »

Ora io dico, signori, la Commissione lascia tutte queste leggi intatte; lascia intatta la legge sul brigantaggio, e pensa unicamente a scompigliare il Codice penale.

Ma, domando, non sarebbe stato miglior partito rivedere accuratamente la legislazione penale, informarla di un concetto nuovo ed ardito, e poscia, se fosse d'uopo, abolire la pena capitale? Ma questo lavoro, si dice, avrebbe richiesto degli anni.

Sia pure, le nazioni non sono come gl'individui, di cui i giorni sono contati; le nazioni sono eterne, per esse i secoli sono momenti. E non sarebbe stato miglior partito procedere in questo modo, anzichè con un articolo, con un solo articolo distruggere una parte del Codice senza coordinarne le svariati disposizioni?

Un Codice criminale è un tutto armonico; le pene corrispondono ai reati. Quando si abolisce la pena di morte pel regicida, pel parricida, per l'assassino, e la si tramuta nella pena de' lavori forzati a vita senza più, senz'altra modificazione, le pene non corrispondono più ai reati, l'armonia è distrutta.

Voglio, a rincalzo di questa osservazione, citarvi la parola di uno scrittore, che non potrà essere ricusata da nessuno, specialmente da' deputati della sinistra.

Indovinate di chi voglio parlarvi? Voglio parlarvi del signor Cattaneo, il quale scrisse sì dottamente, sostenendo l'abolizione della pena di morte.

Dopo aver domandata l'abolizione della pena di morte, « è chiaro, egli dice, che l'Italia non potrebbe astergere da' suoi Codici ogni pena di sangue senza rinnovare dalle fondamenta tutto l'edificio penale, riconducendolo ai limiti che gli competono in una vasta e sapiente legislazione. »

Ora come va mai che una Commissione composta di giuristi, della quale è relatore l'onorevole Pisanelli, stato guardasigilli, che ha pubblicato pregevoli opere di diritto, ha potuto immaginare che si possa lacerare il Codice in una parte e lasciarne intatto il rimanente?

Io non voglio entrare in particolari per mostrare il disordine che ne risulta; questa dimostrazione il guar-

TORNATA DEL 10 MARZO

dasigilli intende farla compiutamente, ond'io me ne rimango.

Voi volete abolire la pena di morte pe' casi preveduti dal Codice penale ed intanto lasciate mezza Italia retta da poteri eccezionali, mezza Italia sotto la giurisdizione de' tribunali militari.

Le leggi comuni non vi bastarono a frenare gli scelerati; i casi di pena capitale vi parvero troppo pochi; il giuri vi parve troppo indulgente e troppo indugiato, avete bisogno d'una giustizia spiccia e severa, avete ancora bisogno di questi mezzi straordinari quasi nella metà d'Italia.

Infatti, mentre noi discutiamo intorno all'abolizione della pena di morte, dei malfattori riuniti arrestano il procuratore generale della Corte d'appello insieme con la sua famiglia alle porte di Catanzaro, i quali vengono salvati mirabilmente dal valore dei reali carabinieri.

Ma, si dice dalla Commissione, il brigantaggio è uno stato di guerra; e con questi paroloni (*Ilarità*) crede di potersi giustificare.

Ma è vero che il brigantaggio sia uno stato di guerra? Sarebbe far troppo onore ai briganti dire che i loro assassini costituiscano uno stato di guerra. I briganti sono associazioni di malfattori di cui parla il Codice penale, sono assassini. Essi non hanno vedute politiche, non hanno principii, sono assassini che si abbeverano di umano sangue.

Se voi abolite la pena di morte, nei casi contemplati nel Codice penale, io non so come si abbia ad interpretare la legge Pica, ove è detto che, pel fatto d'aver corso la campagna, il brigante è punito coi lavori forzati, salvo le pene maggiori in cui abbia potuto incorrere per altri misfatti.

Ora, immaginate che uno già prima di correre la campagna coi briganti abbia commesso qualche reato punibile di morte, secondo il Codice penale; domando io, in questo caso la legge Pica rimane intatta? Io ne dubito grandemente.

L'onorevole deputato Mancini citava l'autorità di lord John Russell, il quale dichiarava d'essersi persuaso che la pena di morte non è necessaria.

Io credo alle sue parole, sebbene non abbia letto le parole di lord John Russell, ma gli voglio ricordare le parole altrettanto gravi pronunziate da lord Grey nel Parlamento inglese il 2 maggio 1862 (vede l'onorevole Mancini che la data è molto recente).

Lord Grey dice:

« Profonde modificazioni sono state fatte nelle leggi da qualche anno, la pena di morte non è più pronunziata che per gli attentati più gravi: egli pensa che in presenza dell'accrescimento costante degli assassini sarebbe sovranamente imprudente abolire la pena capitale, e se si vuole indicargli un'altra guarentigia che possa efficacemente preservare la società, egli sarebbe lieto di accoglierla, ma che secondo l'opinione dei giudici più sperimentati, la pena di morte deve essere mantenuta pel castigo dei misfatti più gravi. »

Vede dunque l'onorevole deputato Mancini che alla

opinione di lord John Russell, io oppongo la opinione del suo illustre collega lord Grey, il quale nella Camera ha dichiarato l'impossibilità di abolire la pena di morte in presenza dell'accrescimento degli assassini ed attesa l'opinione dei giureconsulti più sperimentati.

E qui l'onorevole Mancini ha messo in campo un argomento, a cui l'onorevole Chiaves ha tanto eloquentemente risposto, cioè che la pena di morte è irreparabile, e non emendatrice. Se io vi volessi fare l'elogio della pena di morte, in verità mi troverei non poco imbarazzato; io non vi dico ch'essa sia un fior di pena (*Ilarità*), vi dico solamente che non si può così di un tratto deppennare dal Codice penale, come intende fare la Commissione.

Io veggio il progresso che fece la scienza, dopo che la parola di Beccaria fece il giro del mondo, e commosse le viscere delle nazioni; veggio tutto giorno crescere in numero i difensori dell'abolizione del patibolo, ma veggio altresì che i legislatori e le Assemblee delle grandi nazioni non si riscossero. Le grandi nazioni conservano la pena capitale nei loro Codici, perocchè esse debbono compiere un gran dovere, quello di garantire la sociale sicurezza. La pena di morte, si dice, è irreparabile, non si può rivocare. Ma credete voi che questa qualità si appartenga esclusivamente alla pena di morte?

Immaginate un uomo condannato ai lavori forzati a vita od al carcere penitenziario; dopo quattro, cinque anni di quella dura pena egli muore; in corso di tempo si scopre ch'egli era innocente: chi lo può far risorgere dal sepolcro? E se non muore, potete fare che i dieci o quindici anni di carcere non sieno trascorsi? Potete farlo ritornare giovane, pieno di speranze, d'illusioni come era prima che la condanna cadesse sopra quel capo innocente? No: dunque voi vedete bene che se non è revocabile la pena di morte non lo sono neppure le altre pene. Ma voi dite: la pena di morte non è divisibile come il carcere; ma i lavori forzati a vita, il carcere stesso a perpetuità sono divisibili? Si dice ancora che la pena di morte non è eguale, perchè ad alcuni fa grande impressione, ad altri poca: ebbene tutte le pene si trovano in questa condizione. Immaginate un uomo ozioso posto in carcere, immaginate d'altra parte che venga messo nel carcere per un tempo determinato un negoziante, un uomo d'onore, un uomo che goda riputazione nella società; quel vagabondo, quell'ozioso trova nel carcere piuttosto un vantaggio; il negoziante, l'uomo d'onore talvolta pel dolore vi perde la vita.

La pena adunque non è mai uguale, sia che si tratti della pena di morte, sia che si tratti della prigionia o dei lavori forzati. Si dice: vi sono stati dei casi nei quali si è veduto che la pena di morte è caduta sopra qualche capo innocente.

Io non posso a meno, o signori, di deplorare gli errori umani, essi non si possono però assolutamente evitare; ma io debbo però far osservare alla Camera che questi errori erano molto facili allorquando domi-

nava una procedura che era un tessuto di sotterfugi, di sottigliezze, quando ci era la tortura che strappava bugiarde confessioni dal labbro dell'innocente. Ma ora che abbiamo i giurati, che abbiamo libera difesa, che abbiamo ampia facoltà di presentare le discolpe, che abbiamo anche una suprema magistratura, che mantiene inviolato il diritto e le forme; io dico: citatemi in Italia un solo caso in cui uno sia stato condannato innocente; citatemi, dopo che noi abbiamo le libere istituzioni, dopo che la procedura è pubblica, citatemi un solo caso di un condannato scoperto innocente. Nè da poco tempo abbiamo la pubblica discussione; in Napoli fu pubblica la discussione sino dal 1808, e sotto la tirannide la difesa vi fu più libera che in Toscana, più libera che in Piemonte.

Ve ne porto una testimonianza che certamente non potete respingere: è la testimonianza di Gladstone. Udite ciò ch'egli diceva in un banchetto dato al celebre oratore Berryer:

« Fu mio destino, or sono quindici anni, di essere testimone di una crudele oppressione in un paese dell'Europa meridionale, in un paese in cui il potere esecutivo non solo violava la legge, ma la soppiantava, la poneva da banda e stabiliva in sua vece un sistema di volere arbitrario. Ma con mio sommo stupore vidi che l'audacia della tirannide stessa che sopprimeva la Camera ed i municipi, e spegneva la stampa, non potè sopprimere solo una cosa; volea dire non potè ridurre al silenzio il foro. Io vidi nelle Corti di giustizia sotto le baionette dei soldati (giacchè quelle Corti erano cinte di baionette di soldati) fra i denti del potere, sprezzando la corruzione, sfidando la violenza del regime arbitrario, uomini di legge sorgere dal loro posto a difendere la causa degli accusati contro il potere tirannico del Governo con tale libertà, forza ed impavida onestà di proposito che non potrebbe essere superata nella libera e felice Inghilterra, e appena può essere superata dallo stesso signor Berryer. »

Ecco, o signori, che cosa dice Gladstone: ed io posso assicurarvi che la difesa in Napoli è sempre stata libera.

Nella causa politica riguardante il signor Mignogna, il comandante dei bagni Arcusio essendosi lasciato uscire di bocca che per ordine del re si erano dati dei colpi di verga ad un detenuto, la difesa richiese ed ottenne, che se ne facesse espressa menzione nel processo verbale della pubblica discussione.

È chiaro quindi che quando dissi, che la difesa era libera sotto la più scellerata tirannide, io dissi il vero.

Dunque io dico che l'errore giudiziario è oltremodo difficile all'ombra della libertà e della pubblica discussione; ma dall'errore possibile, quale conseguenza se ne trarrebbe? Quella forse che bisognerebbe abolire la pena perchè offre qualche inconveniente? Un tale ragionamento sarebbe somigliante a questo: il fuoco abbrucia, l'acqua inonda, dunque aboliamo il fuoco e l'acqua.

Noi possiamo aumentare le guarentigie; invece della

maggioranza di sette voti sopra cinque, possiamo richiedere la maggioranza di nove, di dieci e se vuoi anche l'unanimità dei giurati nelle cause capitali.

L'onorevole deputato Mancini vi ha parlato del Portogallo, dei Principati Danubiani, della Toscana, di alcuni Statini germanici, che abolirono la pena di morte.

È degno di considerazione però che questi sperimenti si fanno solo nei piccoli Stati, senza che se ne trovi riscontro in veruno dei grandi Stati di Europa.

L'onorevole Mancini dice che se questi sperimenti fossero pericolosi, lo sarebbero maggiormente nei piccoli Stati, i quali essendo difettivi di ordinamenti e di forze, possono più facilmente essere scompigliati dai malvagi.

Ebbene io dico all'onorevole Mancini che non vi ha cosa più inesatta di questa.

Quanto più piccolo è uno Stato, altrettanto è facile a governare, quivi si ha tutto sotto la mano, si vede tutto, la vita che vi si mena è più semplice, più patriarcale, le passioni sono meno vive, perchè si hanno minori incentivi, e le cupidità sono meno sfrenate. Il duca di Modena, Francesco IV, nel suo piccolo Stato s'ingeriva di tutto. Quando volle vendicarsi di Ciro Menotti, scrisse di proprio pugno ad un suo impiegato, affinchè gli avesse spedito il boia. (*Si ride*)

A reggere i grandi Stati si richiede un'arte, una industria, una forza maggiore, una polizia più oculata, più vigilante; nei grandi Stati si hanno maggiori stimoli ai misfatti, le cupidità sono più eccitate dalla vista della ricchezza, che pubblicamente fa mostra di sé nelle piazze, nelle vie e nelle officine. Nei grandi paesi la mano del mendicante si tocca facilmente con quella del ricco borghese e dell'aristocratico. Le città capitali di vasti reami sono il ritrovo delle più intelligenti, delle più morali persone; ma sono altresì il ritrovo della peggiore canaglia, ad infrenare la quale si richiede fatica non lieve.

In verità, se fosse vero quello che dice l'onorevole Mancini, sarebbe molto più difficile il governare la repubblica di San Marino che il regno d'Italia. (*Si ride*) Se la Camera mi permette, prenderò un po' di riposo.

(*L'oratore si riposa durante dieci minuti*).

Il deputato Mancini ha parlato del Portogallo, dei Principati Danubiani e della Toscana. Nel Portogallo, se non vado errato, non venne dal 1838 eseguita alcuna condanna capitale; il popolo lusitano non è forse il più civile del mondo, non può mettersi a paro forse con le più civili nazioni, ma è un popolo quieto, tranquillo. A dimostrarlo basti il seguente fatto. Quando in Portogallo si eseguiva una sentenza capitale, il paziente passava per vie compiutamente deserte, le porte e le finestre delle case si chiudevano.

Quando la campana col suo rintocco annunciava che aveva luogo l'esecuzione, i cittadini s'inginocchiavano e pregavano il cielo a favore del condannato. Questo è il popolo lusitano. Pure io non credo che in Portogallo si sia abolita la pena di morte. L'onorevole Mancini

TORNATA DEL 10 MARZO

disse che il re promise di far presentare alle Camere un progetto di legge a questo scopo; ma non credo che sia stato presentato; certo non è stato ancora nè approvato nè discusso.

È poi certo che il progetto di Codice penale formato dalla Commissione contiene fra le altre pene la pena capitale.

Veniamo ai Principati Danubiani.

Nei Principati Danubiani il ministro si esprime nei seguenti termini:

« Il carattere dolce ed ospitale dei Rumeni, i loro costumi semplici e pacifici, li rendono poco proprii a sopportare il duro spettacolo delle esecuzioni capitali. La vita patriarcale che si mena nelle città e nelle campagne, l'abbondanza materiale delle nostre terre, la facilità con cui ogni individuo può procurarsi il necessario, tutto questo contribuisce a rendere le passioni dei Rumeni meno violente e li pone in istato di migliorare il loro spirito ed il loro cuore. »

Qui dunque, come ben vedete, si tratta di un popolo di carattere dolce, mansueto e tranquillo.

Viene poi il popolo di Toscana.

Il granduca Leopoldo si esprime nel suo editto nel modo seguente:

« Fino dal nostro avvenimento al trono riguardammo come uno dei nostri principali doveri l'esame e la riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e specialmente non adatta al *dolce e mansueto carattere* della nazione, procurammo di temperarne il rigore con abolire la tortura e la pena di morte, finchè non ci fossimo posti in grado, dopo un serio e maturo esame, di riformare intieramente la detta legislazione. »

Dunque anche qui si tratta di un popolo dolce e mansueto.

Ora, signori, io ve lo domando coscienziosamente: possiamo noi dire altrettanto delle presenti condizioni d'Italia? L'Italia surta da una rivoluzione, certamente potrebbe trovarsi in condizioni molto peggiori, poichè le rivoluzioni suscitano passioni violente, e si richiede gran tempo a calmarle. Ma in fin dei conti possiamo dire che il popolo italiano sia così mansueto e tranquillo come il lusitano, il rumeno, come il toscano del tempo di Leopoldo? Ebbene facciamo una rapida rassegna dei misfatti capitali, che si commettono in Italia.

Numero delle accuse capitali giudicate negli anni 1862, 1863, 1864:

1862 . . . . .	N.	285
1863 . . . . .	»	420
1864 . . . . .	»	514
Totale . . . . .		N. 1219
1862	Condannati alla morte	N. 56
1863	id.	» 121
1864	id.	» 96
Totale . . . . .		N. 273

Voi comprendete che le condanne capitali sarebbero state certamente molto più numerose, se i giurati non avessero usato assai largamente delle circostanze attenuanti. Se poi paragoniamo il numero delle condanne capitali, che da parecchi anni hanno luogo in Francia, troviamo che in Italia sono quattro volte maggiori di numero.

Ora, domando io, mentre vi è questa terribile serie di misfatti capitali, di assassinii, di grassazioni accompagnate da omicidio, di parricidi, di incendi colla morte di persone, possiamo noi dire: Atteso il carattere dolce e mansueto degli italiani (*Ilarità*), noi aboliamo la pena di morte? Un legislatore che volesse decretare l'abolizione, potrebbe egli porre questi motivi innanzi al suo decreto?

La Toscana, questo nobile paese che veramente è sempre stato riputato come il più gentile, il più mansueto d'Italia, onde Giacomo Leopardi dolevasi che tutto il mondo non fosse Toscana, merita ogni possibile riguardo. Ma questo riguardo vuole essere conciliato con gl'interessi della nazione. Noi, per supremo beneficio di Dio, non siamo più toscani, emiliani, romani, piemontesi, genovesi, sardi, napoletani, siciliani, lombardi, noi siamo tutti italiani. Ogni interesse municipale tace e tacer debbe al cospetto dell'interesse d'Italia.

In fin dei conti la Toscana per quanto tempo mantiene l'abolizione della pena di morte? per 13 anni. Tre volte venne abolita la pena di morte, e tre volte ripristinata. Nel 1786 venne abolita, nel 1790 fu ripristinata pei reati politici, nel 1795 fu richiamata in vigore anche pei reati civili. Nel 1847 venne abolita di nuovo e ripristinata nel 1852. Venne finalmente abolita di nuovo nel 1860 dal Governo provvisorio.

Se l'interesse d'Italia vuole che si unifichi la legislazione, si possono tenere due vie: o sancire la pena capitale anche in Toscana, od abolirla in tutta Italia.

Se vi è opportunità, si vi è convenienza che sia abolita in tutta Italia, si faccia; ma se le condizioni della sicurezza pubblica nol permettono, io non veggo altro partito se non questo, che una sola legge regga indistintamente tutti gl'italiani.

D'altra parte, o signori, pensate che, trasportando il centro del Governo in Toscana, questa cessa di essere quel paese dolce e mansueto di altri tempi. Firenze capitale d'Italia sarà il ritrovo delle più elette intelligenze, delle più grandi illustrazioni, del fiore insomma della cittadinanza anche in fatto di moralità, ma sarà altresì il ritrovo della peggiore canaglia. Questa è la sorte delle grandi capitali.

Senzachè, o signori, questa grande riforma, a cui finora ripugnarono le più grandi e le più civili nazioni del mondo, possiamo noi farla così, direi, per occasione, e non già perchè è richiesta da tutta quanta la civiltà italiana?

Non si deve dire: la pena capitale è abolita in Toscana, e quindi deve abolirsi in tutta Italia. La questione deve porsi così: le condizioni della sicurezza

pubblica in Italia permettono una sì grande riforma? Posta così, la questione è decisa.

Signori, Pietro Leopoldo si pentì talora di avere abolito la pena capitale anche nel breve intervallo, in cui l'abolizione fu mantenuta.

Un orribile misfatto venne commesso in Toscana. Alcuni forestieri vennero fatti a pezzi da pochi perversamente fanatici; la condanna capitale non poteva colpirli; il granduca Leopoldo che cosa fece? Ordinò che, pronunziata la condanna de' malfattori, si suspendessero gli uffizi pubblici e si chiudessero le officine.

Ordinò che la campana mandasse lugubri rintocchi durante due giorni. Ordinò che i rei fossero chiusi in due celline ed il loro nutrimento fosse di pane ed acqua; tutto ciò per sopprimere alla mancanza dell'ultimo supplizio. (*Bisbiglio*)

Ma l'onorevole Mancini, il quale ci disse che, qualunque la pena capitale fosse ripristinata in Toscana, i magistrati la resero una lettera morta, distinguendo la premeditazione in fredda e non fredda, l'onorevole Mancini non vede che i giurati toscani imiteranno i magistrati, usando largamente della facoltà delle circostanze attenuanti. Io non dico che i giurati sieno arbitri e sovrani assoluti nel fare uso delle circostanze attenuanti, io credo anzi il contrario, ma certo i giurati abolizionisti saranno generosi dispensieri delle circostanze attenuanti.

Ma ad ogni modo poi questa pena di morte, se dovrà essere qualche volta pronunciata, lo sarà contro feroci assassini, contro sacrileghi parricidi, contro immani sicari; allorchando si tratterà di una sentenza capitale, si penserà bene prima di darvi corso, si risparmierà per quanto è possibile la vita umana, e non si farà l'esecuzione se non quando vi sia una grande necessità, quando si tratti di quelle mostruosità, le quali veramente rivoltano la coscienza umana.

Ora con giurati toscani e con giudici toscani e col presente Ministero, il quale non è poi sanguinario (*ilarità*), io dico che sarebbe cosa affatto straordinaria una esecuzione in Toscana.

A questo proposito io debbo fare un'osservazione la quale mi è suggerita da uno studio di confronto, che ho fatto tra le condanne e le esecuzioni capitali avvenute nei diversi Stati d'Europa. Nel confronto di queste statistiche, signori, io ho veduto con dolore, che il numero delle esecuzioni in Italia, paragonate al numero delle condanne, sorpassa quello di tutti gli altri Stati.

Io vidi che in Prussia le esecuzioni sono rarissime, rarissime nel Belgio, rare persino nell'Austria. In Italia trovo che le esecuzioni sono a un dipresso la metà delle condanne. Infatti nel corso di poco più di 3 anni ebbero luogo le seguenti commutazioni di pene capitali ed esecuzioni sotto vari Ministeri:

Ministero A, cioè dal 12 giugno 1861 al 3 marzo 1862:

Commutazioni . . . . .	9
Esecuzioni . . . . .	12
Ordinate od eseguite . . . . .	»

Ministero B, cioè dal 3 marzo 1862 al 7 aprile 1862:

Commutazioni . . . . .	2
Esecuzioni . . . . .	1
Ordinate od eseguite . . . . .	»

Ministero C, cioè dal 7 aprile 1862 all'8 ottobre 1862:

Commutazioni . . . . .	4
Esecuzioni . . . . .	0
Ordinate od eseguite . . . . .	»

Ministero interinale D, cioè dall'8 ottobre 1862 all'8 dicembre 1862:

Commutazioni . . . . .	3
Esecuzioni . . . . .	4
Ordinate od eseguite . . . . .	»

Ministero E, cioè dall'8 dicembre 1862 al 24 settembre 1864:

Commutazioni . . . . .	32
Esecuzioni . . . . .	36
Ordinate od eseguite . . . . .	»

Ministero F, cioè dal 24 settembre 1864 al 1° gennaio 1865:

Commutazioni . . . . .	5
Esecuzioni . . . . .	3
Ordinate od eseguite . . . . .	»

Io prego il Ministero a fare un esperimento il quale consisterebbe nel risparmiare, per quanto è possibile, le esecuzioni capitali, salvo in quei casi rarissimi che rivoltano la coscienza pubblica, la pena riescirà tanto più esemplare e vantaggiosa alla pubblica sicurezza, quanto più rara è l'applicazione.

Veniamo ora ai giurati. Io mi riscontro compiutamente su questo punto con l'onorevole Mancini e non con l'onorevole Chiaves.

I giurati, o signori, sono ritenuti dal falsare il loro verdetto per tre motivi: pel giuramento che prestano, per la voce della coscienza che li avverte della sussistenza o non delle circostanze attenuanti, ed infine per la pubblica opinione.

Quando i giurati ammettono delle circostanze attenuanti che non sussistono, mancano al giuramento, al sentimento della coscienza e riluttano alla pubblica opinione.

In occasione di un verdetto di giurati in Napoli che ammise circostanze attenuanti insussistenti, e quindi si salvarono i colpevoli dalla pena capitale, l'onorevole Ranieri scrisse alcune dottissime lettere per dimostrare che la sentenza dei giurati era la espressione della coscienza pubblica che disapprova la pena di morte.

Il fatto pel quale i giurati ammisero le circostanze attenuanti ristrette in poche parole è il seguente:

Un orfice nomato Cherubini venne scelleratamente ucciso e derubato di parecchie migliaia di lire, poscia il suo cadavere fu fatto a brani e disperso. Il fatto fu atrocissimo e non presentava alcuna possibilità si ammettessero le circostanze attenuanti. Se non che dopo pochi mesi i giurati in Napoli, sentenziando in una causa capitale, non ammisero le circostanze attenuanti, quantunque il fatto fosse meno atroce del precedente, ed il colpevole fu condannato a morte. La qual cosa di-

mostra quanto sia arbitrario il verdetto dei giurati, quando si tratta di circostanze attenuanti.

Io diceva dunque che sono dello stesso avviso dell'onorevole Mancini, cioè che i giurati hanno il dovere di ammettere le circostanze attenuanti, quando sorgono dalla natura del fatto criminoso o dalle condizioni della persona accusata.

Infatti, o signori, allorché in Napoli ammisero le circostanze attenuanti, e quindi salvarono dall'ultimo supplizio coloro che uccisero e derubarono quell'infelice orefice di cui parlai poc'anzi, dai popolani di Napoli, co'miei propri orecchi, udii queste formali parole: ora si può assassinare, perchè il Governo (tutto si fa risalire al Governo) protegge gli assassini (*Sensazione*)

**LA MARMORA**, presidente del Consiglio. È vero, questo si diceva.

**CONFORTI**. Quando il fatto è atrocissimo, quando la persona accusata, per la sua ferocia oscena non desta alcuna simpatia, è difficile che l'animo di giurati onesti ed intemerati si commova a danno della giustizia.

Il celebre avvocato francese M. Lardieres fece ogni opera possibile, usò ogni arte di eloquenza innanzi ai giurati d'Ain per salvare la vita a certo Dumolard.

Egli disse: signori giurati, a voi appartiene di abolire la pena di morte; a voi rappresentanti di questo popolo ch'è il precursore delle nazioni, che nell'immensa officina del pensiero umano ha ricevuto da Dio la missione di sviluppare tutte le conseguenze del cristianesimo, di questo popolo che per un solo battito del suo cuore sa risolvere i problemi della civiltà; a voi, signori giurati, appartiene di preparare l'avvenire.

Nonostante questa eloquente perorazione, dice il Bonnevillle, il giuri d'Ain rese un verdetto di colpeabilità senza circostanze attenuanti contro Dumolard, il quale venne condannato a morte. Chi era Dumolard? Dumolard era un uomo, il quale aveva disonorato, derubato e barbaramente scannato sedici giovanette. (*Segni di orrore*).

I giurati d'Ain avrebbero commesso un grave errore, se avessero ammesso le circostanze attenuanti a favore di Dumolard. Per la qual cosa, ripeto io, sono dell'opinione dell'onorevole Mancini che allorché i giurati ammettono circostanze attenuanti non esistenti falsano la propria coscienza e commuovono la pubblica opinione.

Signori, si è detto: come? voi volete che esista la pena di morte quando i La Gala furono graziati? Io non ho mai saputo comprendere questo argomento. Se si fossero graziati i La Gala di buona voglia, l'argomento potrebbe valere: ma si volevano graziare i La Gala? No, si dovettero graziare, perchè la loro restituzione fu vincolata. Adunque perchè una necessità ha voluto che fossero graziati i fratelli La Gala, potrà dirsi che qualunque esecuzione debba essere proscritta? Perchè il Governo per un riguardo diplomatico internazionale dovette perdonare la vita ai fratelli Cipriano

e Giona La Gala, devesi abolire una parte importante del Codice penale?

Ma si dice: l'opinione pubblica vuole che si abolisca la pena di morte. In verità al cospetto dell'opinione pubblica, la quale a tutti impera ed a nessuno obbedisce, come dice il poeta, bisogna inchinarsi. Ma dove è qui l'opinione pubblica?

Voi parlate di *meetings*. L'onorevole Chiaves vi fece la descrizione di questi *meetings*. Signori, io salgo in bigoncia e con parole calde descrivo a giovani generosi l'infamia del carnefice, l'oscenità del suo aiutante, l'orrore del patibolo, vi aggiungo la storia di qualche condannato innocente e taccio le iniquità dei malfattori; io commuovo le loro viscere, perchè nel cuore umano havvi un sentimento di pietà per quelli che soffrono.

Veniamo alle petizioni. Esse, ho voluto esaminarle, sono firmate da 5769 uomini e da 4321 donne che formano in tutto il numero di 10,090.

La pubblica opinione sarebbe costituita da dieci mila italiani?

**CRISPI**. Ci vuole un plebiscito.

**CONFORTI**. Io non dico codesto. Il plebiscito in Napoli, che è meno della terza parte della presente Italia, ebbe il voto di un milione e trecento mila uomini, dico uomini; perocchè le donne non votarono. Questo risultato esprime veramente l'opinione pubblica!

Io non dico che a scandagliare la pubblica opinione debba farsi un plebiscito, ma dico che la milionesima parte della nazione non può rappresentare la nazione.

Nè io vedo che nel modo tenuto possa conoscersi l'opinione pubblica. In Inghilterra nel maggio del 1862 si sollevò in Parlamento la questione stessa, che ora ci occupa, e si prese la risoluzione di fare un indirizzo alla regina affinchè nominasse una Commissione reale, con l'incarico di studiare la questione.

Che cosa fa questa Commissione? Essa viaggia l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda; interroga, esamina i direttori delle carceri, i cappellani, i giureconsulti, gli avvocati, i medici, i proprietari, i magistrati, insomma ogni maniera di persone, ne raccoglie le dichiarazioni in molti e grossi volumi, e dal loro complesso desume la pubblica opinione.

Nè di ciò contenta, spedisce in ogni parte d'Europa, anzi del mondo, suoi delegati per raccogliere documenti. Che più? Il Governo inglese ha invitato l'onorevole Mancini a recar loro i suoi lumi. L'onorevole Mancini ha fatto uno splendido discorso su questo argomento, e gl'inglesi lo invitano a recarsi fra loro.... (*Bisbiglio*)

*Voci*. Non c'era ancora il discorso.

**CONFORTI**. Se non vi era ancora il discorso, vi erano i suoi illustri precedenti. Insomma fu chiamato in Inghilterra per essere udito, per essere consultato e sapere quello che egli pensa e farne tesoro.

Noi per l'opposto discutiamo una così importante questione senza nessun apparecchio ed in modo del tutto sentimentale.

Come! una questione siffatta si dovrà risolvere dalla

Camera senza un'inchiesta oculata e sapiente, senza che la Commissione abbia neppure chiamato od udito il ministro dell'interno per conoscere le condizioni in cui versa la sicurezza pubblica?

Noi risolviamo la questione sopra libri, sopra statistiche straniere e fallaci, e ve ne darò una prova.

L'illustre Mittermayer che cosa dice delle statistiche che si ritrovano nella sua dottissima e profondissima dissertazione intorno alla pena di morte?

Egli dice che bisogna grande riserva prima di ammetterle, quali sono. Un privato, e sin lo stesso Mittermayer difetta dei mezzi adatti al ritrovamento del vero. I soli Governi hanno mezzi sufficienti a raccogliere i documenti acconci a rischiarare la questione. Infatti nella immensa selva di dati, che contiene la dissertazione dottissima del Mittermayer, io trovo alcune grandi inesattezze.

Eccone un esempio:

Mittermayer dice che nel Codice italiano si ritrovano nove casi di pena capitale, mentre ve ne sono tredici; dice che nel Codice piemontese vi erano quaranta casi della pena capitale, mentre vi erano quarantasei articoli, i quali contenevano più di cento casi di pena capitale.

Stando così le cose potrò io prestare piena fede alle statistiche da lui raccolte?

Bisogna che il Governo faccia questi studi e li faccia con grande oculatezza. Noi dobbiamo imitare l'Inghilterra, non dobbiamo risolvere la questione su due piedi senza le opportune investigazioni.

È stata forse consultata la magistratura? Sono state almeno consultate le quattro Corti di cassazione del regno? Nessuna delle quattro Corti è stata consultata.

L'onorevole De Filippo diceva che la magistratura era stata consultata. A dimostrare codesto assunto, in verità troppo arduo, citava alcune parole pronunziate dal signor De Falco, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli, in occasione del suo discorso inaugurale dell'anno 1865. Ma che cosa diceva quell'esimio magistrato? Faceva voti che si abolisse la pena di morte, allorché alla sicurezza sociale non fosse più necessaria. (*ilarità*)

Di più si diceva (e qui vi prego della vostra attenzione, perchè si tratta della Corte cui appartengo), si diceva che la Cassazione di Napoli accoglie quasi tutti i ricorsi dei condannati, perchè è contraria alla pena di morte.

Signori, bisogna che io vi spieghi la cosa. In primo luogo voi tutti sapete, che le Corti di assise nelle provincie meridionali sono state istituite da poco più di due anni; trattasi quindi di giudizi affatto nuovi, che si trattano con forme assai diverse da quelle che costituivano la procedura del già reame di Napoli. Quando un nuovo Codice criminale ed una nuova procedura si introducono in un paese, nei primi tempi si va un poco a tastone e si trascurano o si violano certe forme che sono dettate a pena di nullità. Se consultate le statistiche della Francia ritrovate che nel principio della

nuova istituzione giudiziaria gli annullamenti erano molto numerosi; a poco a poco si diradarono, ed ora sono in piccolissimo numero. Lo stesso avvenne nel Piemonte. Le statistiche dimostrano che la Corte di cassazione in Milano nei primi anni annullava un maggior numero di sentenze, che non negli anni successivi.

A questo si aggiunga che le Corti d'assise appena istituite nelle provincie meridionali ebbero a distrigare una matassa molto arruffata. Mi spiego.

Nel 1860 ebbero luogo svariate reazioni, in cui si commisero incendi ed uccisioni in massa. Quindi imputati in gran numero di reati tra loro connessi, quindi si videro in una sola causa sedere sullo scanno settanta o ottanta accusati ciascuno di molti misfatti. In questo stato di cose si dovettero porre dai presidenti delle Corti d'assise svariatissime questioni, talvolta fino a dodici mila. Ora, condurre a termine siffatti giudizi senza violare una qualche forma è piuttosto singolare che meraviglioso.

Vede bene la Camera che mal si appose l'onorevole De Filippo, allorché volle attingere argomento in favore del suo tema dalle sentenze capitali annullate dalla Corte di cassazione di Napoli.

È indubitato quindi che la magistratura non fu per nulla consultata in una questione alla cui risoluzione nessun potere dello Stato è così competente.

Voi abolite la pena di morte senza alcun precedente apparecchio, e dove custodirete i condannati? Mi direte ne' bagni, ne' lavori forzati. Vediamo ora la statistica delle evasioni de' condannati ai lavori forzati. Risulta dai registri esistenti presso il Ministero della marina, che nel 1862 evasero 35 condannati, nel 1863 ne evasero 49, nel 1864 ne evasero 57. Vuolsi anche avvertire che, aumentando ogni anno il numero dei condannati, quello delle evasioni cresce anche per conseguenza. Difatti nel 1862 i condannati sommavano al numero di 8030, nel 1863 sommavano a 9500, nel 1864 a 9900. Questo è quanto risulta da quello che ho potuto rilevare dal Ministero della marina. Ma poi vi è il documento che riguarda il Ministero dell'interno.

Quadro degli evasi dalle carceri giudiziarie negli anni 1862-63-64. Nel 1862, 281; nel 1863, 362; nel 1864, 201. Poi vi è anche il numero degli evasi dalle case di pena dipendenti dal Ministero dell'interno negli anni 1862-63-64. Nel 1862, 68; nel 1863, 14; nel 1864, 11.

Dunque egli è certo, indubitato che dalle carceri preventive, dai bagni, e dalle case di pena, le evasioni sono frequenti, sono numerose. Un onorevole deputato già ministro della marina, mi assicurò, che le evasioni non si possono evitare atteso l'ordinamento dei bagni. Qualunque vigilanza non impedirà mai le evasioni dei forzati.

Abolita la pena di morte, seguiranno le evasioni, romperanno i ceppi, e si vendicheranno in libertà i fratelli La Gala ed altri scellerati loro pari condannati ai lavori forzati a vita ed anche a 20, 25 o 30 anni, che

## TORNATA DEL 10 MARZO

suona lo stesso. Costoro usciti dai bagni sono uomini senza legge, possono tutto al più essere uccisi in un conflitto; ma la legge contro di loro è impotente e disarmata. Essi dopo di avere di nuovo rubato, incendiato, ucciso donne, vecchi e fanciulli, potranno alla peggio ritornare sani e salvi e senza tema di maggiore pena ai bagni dove erano. La Commissione ha dato a costoro un passaporto d'impunità.

Senzachè, o signori, è possibile la custodia quando i condannati ai bagni sanno che possono ammazzare i custodi senza che nessuna punizione sia loro inflitta? Si troveranno persone le quali vogliano attendere alla custodia di uomini scelleratissimi che possono ucciderli impunemente? In verità, o signori, io non lo credo.

Or dunque io dico: se noi vogliamo abolire la pena di morte bisogna che troviamo un mezzo con cui impedire le evasioni, bisogna che noi troviamo una pena la quale possa essere corrispondente in qualche modo alla pena capitale. Secondo me, il rimedio non si potrebbe trovare che nel sistema penitenziario, non nel sistema penitenziario col lavoro in comune, ma nel sistema penitenziario cellulare con segregazione e non coll'isolamento assoluto.

Anni addietro io visitai la prigione penitenziaria di Alessandria, della quale era degno direttore il fratello dell'onorevole nostro collega Rattazzi. La disciplina del silenzio visibilmente era osservata, ossia i condannati non comunicavano i loro pensieri per mezzo della parola. Se non che il direttore usava la precauzione di non collocare nello stesso posto i condannati per reato di furto, perocchè questi aveano una sorprendente abilità a comunicarsi i loro pensieri con una semplice occhiata. Al che io osservai che non solo i ladri hanno cotesta abilità, ma i condannati per qualunque reato, anzi gli uomini generalmente. Conchiudo quindi che secondo il mio modo di vedere, impossibile era il mantenere inviolata la disciplina del silenzio senza una compiuta segregazione dei condannati, temperata dalla visita del direttore, del cappellano del penitenziario, e, se vuoi, dei membri delle società filantropiche.

Signori, io non voglio annoiare ulteriormente la Camera ma mi riservo, a suo tempo, di sviluppare l'ordine del giorno che presentai.

Signori, l'umanità era nei tempi scorsi contristata dalla prodigalità, con cui si applicava la pena di morte.

I Codici non solo erano scritti a caratteri di sangue per un gran numero di reati, ma punivano di morte tutti incolpevoli, innocenti, le stregonerie, i sortilegi. I peccati religiosi erano, come misfatti capitali, puniti con l'ultimo supplizio.

Una intolleranza feroce occupò il mondo antico ed il mondo moderno. Tacito, lo storico morale, chiamava scelleratissimi quei romani, i quali si convertivano al cristianesimo, e faceva plauso ai decreti imperiali, che li condannavano a morire sul rogo o servir come fanali per rischiarare le vie di Roma durante la notte.

La libertà del pensiero era delitto: onde i nostri due grandi filosofi Vanini e Bruno furono vivi bruciati a Roma.

I modi di morte erano terribili e spaventosi, ed il colpevole spirava fra i più atroci tormenti. L'assemblea costituente francese fu la prima che fermò il grande principio, che la pena capitale dovea consistere nella sola perdita della vita.

Non pertanto il Codice penale francese del 1810 non risparmiava i tormenti prima di spegner il parricida e il regicida. Caduto l'impero, in Italia ricomparivano gli antichi Stati. Il Piemonte ritornava alle antiche sue costituzioni *degne del medio evo*.

Il Codice di Napoli, quantunque avesse molte parti buone, conteneva nientemeno che ventisette casi di pena capitale per soli reati religiosi e politici.

Nel 1839 veniva da Re Carlo Alberto promulgato un Codice penale, certo preferibile alle antiche costituzioni. Non pertanto questo Codice conteneva 46 articoli di pena capitale, ed i casi passavano il centinaio.

Nel 1859, tempo dei pieni poteri, il Ministero La Marmora-Rattazzi, lo dico ad onor loro, nominava una Commissione composta di pratici giureconsulti per riformare il Codice penale. Quella Commissione abolì la pena di morte per i reati politici e ridusse a tredici i casi della pena capitale. Nella procedura introdusse la istituzione de'giurati con le circostanze attenuanti. L'Italia quindi ha camminato per la via del progresso. Teniamo la stessa via che pel passato e facciamo pure passi più arditamente nel sentiero della civiltà. Alcuni piccoli Stati, è vero, ci precedettero nell'abolizione della pena di morte; ma poi tornarono indietro e la ripristinarono. Se noi dobbiamo abolire la pena del capo, dobbiamo farlo maturamente, irrevocabilmente, come si conviene ad una grande nazione.

Guai all'Italia se in questa questione cedesse alle emozioni del cuore! Guai a lei se dopo avere abbattuto il patibolo fosse costretta a rialzarlo!

L'Italia non deve dare un simile esempio. (Bene! Bravo! *da molte parti della Camera*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, interrogo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto a partito.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è ammessa.)

Si dovrebbe ora dare la parola al relatore, ma l'ora essendo tarda...

**PISANELLI, relatore.** La Camera vorrà permettermi di raccogliere ed ordinare tutte le mie note.

**PRESIDENTE.** Allora a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

## Interpellanze:

2° Del deputato Macchi al ministro della guerra intorno al decreto 26 gennaio che stabilisce le norme di servizio e i rapporti fra la guardia nazionale e le autorità militari;

3° Del deputato Lazzaro al ministro di grazia e giustizia intorno al passaggio al demanio della casa dei pii operai di Napoli;

4° Del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ad un decreto reale, e a due circolari delli 6 e 8 corrente relativi a provvedimenti della Corte di Roma.

## Discussione dei progetti di legge:

5° Approvazione di vari contratti di vendita o permuta di stabili demaniali;

6° Assegno ai sigarai licenziati dalla manifattura di Firenze;

7° Spesa sul bilancio della pubblica istruzione 1864 per la scuola e l'istituto tecnico di Milano;

8° Ordinamento del museo industriale di Torino;

9° Pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820-1821;

10. Maggiori e nuove spese sui bilanci 1860-61-62;

11. Lavori straordinari di difesa e navigazione a fiumi e laghi;

12. Disposizioni intorno ai compromessi politici militari;

13. Spese sui bilanci 1865-1866 per opere straordinarie a ponti e strade;

14. Spesa sul bilancio 1865 dei lavori pubblici per la collocazione di due nuovi fili telegrafici da Torino a Firenze; da Torino, Firenze a Napoli;

15. Acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile in Gardone — Spesa sul bilancio 1864 della guerra;

16. Armamento dell'esercito — Trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio 1864 della guerra;

17. Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione;

18. Pagamento di debiti della Casa borbonica — Spesa sul bilancio del Ministero delle finanze;

19. Riordinamento e ampliamento delle reti ferroviarie del Regno;

20. Soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali; ordinamento dell'asse ecclesiastico.

## TORNATA DELL'11 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Presentazione di un disegno di legge per l'approvazione di una convenzione postale col Brasile. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice penale e per l'abolizione della pena di morte — Dichiarazione del deputato Cannavina — Discorso riassuntivo del relatore Pisanelli in risposta agli oppositori — Articolo 2° — Emendamento del deputato Crispi, e di altri, per l'abolizione, fatta eccezione per i reati militari in tempo di guerra e per i marittimi — Dichiarazione del presidente del Consiglio, La Marmora, in risposta al deputato Crispi.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**TENCA**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10598. Ventisei cittadini italiani residenti in Alessandria d'Egitto;

10599. Filopanti presidente, a nome della Società operaia di Bologna;

Domandano l'abolizione della pena di morte e la soppressione di tutte le corporazioni religiose convertendo i loro beni in efficace strumento di civiltà, di educazione e di ben essere popolare.

10600. Il professore Antonio Fulci, quale presidente dell'assemblea popolare tenutasi in Messina il 5 corrente, comunica le deliberazioni emesse dalla medesima nei termini seguenti: 1° Che sia abolita la pena di morte; 2° che i beni monastici siano lasciati in parte